

SCHEMA ISTITUTI GIURIDICI

DIRITTO SOGGETTIVO → POSSO AGIRE PER IL SODDISFACIMENTO DI UN MIO INTERESSE INDIVIDUALE, PER TUTELATO DALLA LEGGE, CON LA SUA AUTORITÀ E GLI STRUMENTI DI COERCIZIONE DI CUI È DOTATO. ESERCIZIO LIBERO

POTESTÀ O UFFICI → POTERI PER TUTELARE INTERESSI ALTRUI (I GENITORI VERSO I FIGLI). L'ESERCIZIO NON È LIBERO MA VOLTO ALL'INTERE ~~DEI~~ ALTRUI. SONO ANCHE DOVERI

FACOLTÀ → FACOLTÀ LEGATE AD UN CERTO DIRITTO: AD ES. SE HO UN FONDO HO LA FACOLTÀ DI FARE APPONERE INTORNO AD ESSO DEI CONFINI.

ASPETTATIVA → DIRITTO CHE VIENE CONSEGUITO ~~IN~~ RISPETTANDO DEI PREREQUISITI. (ES. AVRAI L'EREDITÀ QUANDO TI LAVERAI).

↓
FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA

STATUS → DIRITTI E DOVERI CHE SI COLLEGANO ALLA POSIZIONE IN UN GRUPPO SOCIALE. (CITTADINO, FIGLIO, CONIUGE)

ESERCIZIO DEL DIRITTO SOGGETTIVO: SE SONO PROPRIETARIO, ESERCITO IL MIO DIRITTO SULLA COSA

REALIZZAZIONE DELL'INTERESSE → (IL DEBITORE MI PAGA). PUÒ ESSERE SPONTANEA O COATTIVA

ABUSO DEL DIRITTO SOGGETTIVO → ECCEDERE GLI ARGIVI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO. DANNEGGIARE ALTRI. (SOLIDARIETÀ NELL'ESECUZIONE DELLA PROPRIETÀ, CORRETTEZZA FRA CREDITORE E DEBITORE)

EXCEPTIO DOLI GENERALIS SEU PRESENTIS → ARGINE ALL'ESERCIZIO ABUSIVO DEI DIRITTI. IL GIUDICE PUÒ PARALIZZARE LA RICHIESTA DEL TITOLARE DEL DIRITTO SE MANCA CORRETTEZZA, SE È IN MALAFEDE, SE È IN CONTRASTO CON CONDOTTE PREGRESSE DEL TITOLARE.

ALTRE FIGURE DI ABUSO → ABUSO DA PARTE DEL CONTRAENTE DELLA DIPENDENZA ECONOMICA DELL'ALTRO, ABUSO IN POSIZIONE DOMINANTE, CONCORRENZA

DIRITTO ASSOLUTO: ESCLUDERE TUTTI GLI ALTRI DAL GODIMENTO DEL BENE. GLI ALTRI NON MI DEVONO OSTACOLARE NEL GODIMENTO DEL BENE. NON VI È UNA PRETESA, VERSO UNA PERSONA SPECIFICA. VALE ERGA OMNES PERCHÈ TUTTI GLI ALTRI DEVONO ASTENERSI DAL'OSTACOLARMI NEL GODIMENTO DEL BENE. SONO DIRITTI ASSOLUTI I DIRITTI REALI ED I DIRITTI DELLA PERSONA

DIRITTI RELATIVI: PRETESA VERSO UNA PERSONA SPECIFICA. PER LA REALIZZAZIONE DEL MIO DIRITTO HO BISOGNO DELLA COLLABORAZIONE DI UN'ALTRA PERSONA

DIRITTI POTESTATIVI: POTERE DI MUTARE LA SITUAZIONE GIURIDICA DI UN ALTRO SOGGETTO. (VI È COMUNIONE DI BENI, UNO CHIEDE LA DIVISIONE: GLI ALTRI NON POSSONO FARE NULLA)

INTERESSI LEGITIMI: IL PRIVATO PUÒ CHIEDERE UN CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA CORRETTEZZA O MENO DEL COMPORTAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. POTERE DI IMPUGNAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO AL FINE DI OTTENERNE L'ANNULLAMENTO (T.A.R. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE) - VIZIO DI INCOMPETENZA, DI VIOLAZIONE DI LEGGE, DI ECCESSO DI POTERE

ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO IL DIRITTO SOGGETTIVO SCORGE A FAVORE DI UNA PERSONA SENZA ESSERE TRASMESSO

ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO IL DIRITTO SI TRASMETTE DA UNA PERSONA ALL'ALTRA

↓
SUCCESSIONE TRASMISSIONE DI UN DIRITTO DA UNA PERSONA ALL'ALTRA: CHI PERDE IL DIRITTO SI DICE AUTORE O DANTE CAUSA CHI LO RICEVE SUCCESSORE O AVENTE CAUSA

SE TIZIO VENDE UNA COSA A CAIO, TIZIO FA UN'ALIEPAZIONE

LA SUCCESSIONE PUÒ ESSERE A TITOLO UNIVERSALE (UNO SUBENTRA IN TUTTI I RAPPORTI DI UN ALTRO) O A TITOLO PARTICOLARE (SOLO IN ALCUNI RAPPORTI)

ESTINZIONE

DIRITTI DISPONIBILI (IL TITOLARE NE PUÒ DISPORRE, ALIENARLI O RINUNZIARLI)
DIRITTI INDISPONIBILI (POTESTÀ E DIRITTI FAMILIARI)

CAPACITÀ GIURIDICA → IDONEITÀ AD ESSERE TITOLARI DI RAPPORTI GIURIDICI

↓
PERSONE FISICHE

↓
ENTI

↓
ENTICHE SONO PERSONE GIURIDICHE

↓
AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

↓
ENTI CHE NON SONO PERSONE GIURIDICHE

↓
NO AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

LA CAPACITÀ GIURIDICA COMPETE INDIFFERENTEMENTE A TUTTI GLI UOMINI

NASCITA INIZIO DELLA RESPIRAZIONE POLMONARE → ATTO DI NASCITA
LA CAPACITÀ GIURIDICA SI ACQUISTA CON LA NASCITA.

MORTE: CESSAZIONE IRREVERSIBILI DI TUTTE LE FUNZIONI DELL'ENCEFALO. L'ACCERTAMENTO AVVIENE CON LE MODALITÀ VIA VIA DEFINITIVE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE ATTO DI MORTE.

IL CONCEPTO HA LA CAPACITÀ DI SUCCEEDERE, DI RICEVERE UNA DONAZIONE, PUÒ ESSERE RISARITO. QUESTI DIRITTI SONO SUBORDINATI ALL'ATTO DELLA NASCITA.

CAPACITÀ D'AGIRE: È RICHIESTA PER COMPIERE PERSONALMENTE ED AUTONOMAMENTE ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEI PROPRI INTERESSI. IDONEITÀ A PORRE IN ESSERE IN PROPRIO ATTI GIURIDICI NEGOZIALI.

SI ACQUISTA CON LA MAGGIORE ETÀ

IL MINORE IL MINORE NON PUÒ COMPIERE ATTI NEGOZIALI. I SUOI ATTI SONO ANNULLABILI. L'ATTO PUÒ ESSERE IMPUGNATO ENTRO 5 ANNI, MA SOLO DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL MINORE O DAL MINORE DIVENTATO MAGGIORE. PUÒ COMPIERE GLI ATTI NECESSARI A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA PROPRIA VITA QUOTIDIANA

L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEL MINORE È FATTA DAI GENITORI, DISGIUNTAMENTE PER ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CONGIUNTAMENTE PER ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. SE ENTRAMBI I GENITORI NON CI SONO, VIENE NOMINATO DAL GIUDICE

TUTELARE IL TUTORE, CHE HA MINORI FACOLTÀ DEI GENITORI

INTERDIZIONE PRONUNCIATA CON SENTENZA DEL TRIBUNALE QUANDO C'È:
INFERMITÀ DI MENTE (FORTE), ABITUAUTÀ DELL'INFERMITÀ, INCAPACITÀ DEL SOGGETTO
DI PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI, NECESSITÀ DI GARANTIRE UN'ADEGUATA PROTEZIONE
(QUANDO NON RISULTANO SUFFICIENTI GLI ALTRI STRUMENTI DI SUPPORTO DELL'INCAPACE.
IL GIUDICE DEVE ESAMINARE DI PERSONA L'INTERDICENDO. PUÒ COMPIERE GLI ATTI NECESSARI
ALLA VITA QUOTIDIANA. GESTIONE DEL PATRIMONIO FATTA DAL TUTORE. ALCUNI ATTI DI
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE PRESI AUTONOMAMENTE DALL'INTERDETTO CON
L'ASSISTENZA DEL TUTORE. **REVOCA DELL'INTERDIZIONE**

INABILITAZIONE: SENTENZA DEL TRIBUNALE QUANDO: INFERMITÀ DI MENTE NON TALEMENTE
GRAVE DA FAR LUOGO ALL'INTERDIZIONE, PRODICALITÀ, ABUSO ABITUALE DI ALCOHOLICI
O SOSTANZE STUPEFACENTI, SORDITÀ O CECITÀ DALLA NASCITA O DALLA PRIMA INFANZIA SE NON
C'È STATA EDUCAZIONE.

PUÒ COMPIERE AUTONOMAMENTE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE,
PER QUELLI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CI VUOLE L'ASSISTENZA
DEL CURATORE (DEVE COMPIERE L'ATTO UNITAMENTE AL CURATORE), IL CURATORE INTEGRALA
VOLONTÀ DELL'INABILITATO) E L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: PRESUPPOSTI: INFERMITÀ O MENOMAZIONE FISICA O
PSICHICA, IMPOSSIBILITÀ DI PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI. INFERMITÀ ANCHE TEMPORANEA,
RELATIVA SOLO A CERTI ASPETTI, IL GIUDICE, NEL DEFINIRE IL PROPRIO PROVVEDIMENTO DEVE
TERENRE CONTO DELLE RICHIESTE DEL BENEFICIARIO INTERESSATO. GLI EFFETTI
DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO SONO DECISI DI VOLTA IN VOLTA DAL GIUDICE.
ATTI CHE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PUÒ FARE IN NOME E PER CONTO DEL
BENEFICIARIO, ATTI CHE DEVE PRENDERE INSIEME ALL'INTERESSATO; ~~TUT~~ L'AMMINISTRATO
PUÒ COMPIERE AUTONOMAMENTE CIÒ CHE NON È SOGGETTO A LIMITAZIONI.

PRINCIPIO DELLA MINORE LIMITAZIONE POSSIBILE DELLA CAPACITÀ DI AGIRE DELL'INTERESSATO

INCAPACITÀ NATURALE → SOGGETTO CHE HA STIPULATO UN ATTO IN UN MOMENTO
IN CUI ERA INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE. LA CAUSA PUÒ ESSERE
PERENNE O TRANSITORIA (UBRIACHEZZA). UN SOGGETTO PUÒ IMPUGNARE UN ATTO
COMPIUTO IN STATO DI INCAPACITÀ NATURALE.

LEGITTIMAZIONE: IDONEITÀ A DISPORRE DI UN DETERMINATO DIRITTO. NON SEMPRE IL DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE PRODUCE L'INVALIDITÀ DELL'ATTO, TALVOLTA L'ORDINAMENTO SI ACCONTENTA DELL'APPROVAZIONE
(SE ACQUISTO UN BENE MOBILE DA CHI NON È PROPRIETARIO, NE ACQUISTO UGUALMENTE LA PROPRIETÀ

SEDE DELLA PERSONA: RILEVANZA IN AMBITO PROCESSUALE MA ANCHE IN AMBITO SOSTANZIALE
DOMICILIO SEDE PRINCIPALE DEGLI AFFARI ED INTERESSI DI UNA PERSONA, **DI MORA** LUOGO IN CUI LA
PERSONA ATTUALMENTE ABITA **RESIDENZA** LUOGO IN CUI LA PERSONA HA VOLONTARIA ED **ATTUALE**
ABITUALE **DI MORA**

PARENTELA PERSONE CHE DISCENDONO DALLO STESSO STIPITE. **LINEA RETTA** UNISCE LE PERSONE
DI CUI L'UNA DISCENDE DALL'ALTRA **LINEA COLLATERALE** PERSONE CHE HANNO UNO STIPITE COMUNE
MA NON DISCENDONO L'UNA DALL'ALTRA **GRADI** SI CALCOLANO CALCOLANDO LE PERSONE E TOGLIENDO
LO STIPITE **AFFINITÀ** VINCOLO CHE UNISCE IL CONIUGE ED I PARENTI DELL'ALTRO CONIUGE **GRADO**
DI **AFFINITÀ** SI TIENE CONTO DEL GRADO DI PARENTELA CON CUI L'AFFINE È LEGATO AL
CONIUGE

SCOMPARSA ALLONTANAMENTO DI UNA PERSONA DAL SUO DOMICILIO O DALLA SUA DIMORA. MANCANZA DI SUE NOTIZIE PER UN TEMPO CHE VA OLTRE QUELLO GIUSTIFICABILE. PUÒ ESSERE NOMINATO UN CURATORE **ASSENZA** MANCANZA DI NOTIZIE DA OLTRE 2 ANNI. IMMISSIONE TEMPORANEA NEGLI EREDI NEL PATRIMONIO DELLO SCOMPARSO (NON POSSONO DISPORNE, MA NE HANNO L'AMMINISTRAZIONE ED IL GODIMENTO).

MORTE PRESUNTA MANCANZA DI NOTIZIE DA 10 ANNI. EFFETTI SONO QUELLI CHE LA LEGGE RICOGLGA ALLA MORTE.

ARCHIVI DELLO STATO CIVILE SONO TENUTI PRESSO OGNI COMUNE. ATTI RELATIVI A SOGGETTI IVI RESIDENTI RIGUARDANTI: CITTADINANZA, NASCITA, MATRIMONI, UNIONI CIVILI, MORTE. DICHIARAZIONI CHE I PRIVATI RENDONO AGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE. ATTI PUBBLICI, FUNZIONE PROBATORIA.

DIRITTI DELLA PERSONALITÀ, DIRITTO ALLA VITA INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA ENTRO 90 GIORNI È SOSTANZIALMENTE RIMESSA ALLA SUA LIBERA DETERMINAZIONE, DOPO 90 GIORNI SOLO QUANDO LA GRAVIDANZA O IL PARTO COMPORTINO UN GRAVE PERICOLO PER LA VITA DELLA DONNA, O QUANDO SIANO ACCERTATI PROCESSI PATOLOGICI, TRA CUI QUELLI RELATIVI A RILEVANTI ANOMALIE O MALFORMAZIONI DEL NASCITURO, CHE DETERMININO UN GRAVE PERICOLO FISICO O PSICHICO PER LA SALUTE DELLA DONNA.

DIRITTO DI NON CURARSI, DIRITTO DI LASCIARSI MORIRE, IL MEDICO È OBBLIGATO A RISPETTARE LA VOLONTÀ DELL'ASSISTITO CONTRARIA ALE CURE. DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO.

PRINCIPIO DI AUTODERMINAZIONE IN AMBITO SANITARIO; GLI ACCERTAMENTI ED I TRATTAMENTI SANITARI SONO VOLONTARI. PER LE CURE CI VUOLE IL CONSENSO INFORMATO; OBBLIGATORI SONO SOLO I TRATTAMENTI SANITARI CHE SERVONO A TUTELARE LA COLLETTIVITÀ. IL PAZIENTE LEGALMENTE INCAPACE (GENITORI, TUTORE, CURATORE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO) GLI ATTI DISPOSITIVI DEL PROPRIO CORPO SONO DI REGOLA CONSENTITI A DUE CONDIZIONI: CHE NON SIANO CONTRARI ALE LEGGI, AL BUON COSTUME ED ALL'ORDINE PUBBLICO, CHE NON CAUSINO UNA DIMINUZIONE PERMANENTE DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL SOGGETTO (PERÒ, ESPANSIONE DELLE MEMBRANE, CAMBIO DI SESSO).

DIRITTO AL NOME PRENOME. COGNOME (PADRE, MA ANCHE MADRE). MUTAMENTO DEL NOME (DECRETO DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA). IL NOME VIENE TUTELATO CONTRO: LA CONTESTAZIONE (ATTI USURPAZIONE), UTILIZZO ABUSIVO.

DIRITTO ALL'INTEGRITÀ MORALE ILLEGITTIMA QUALSIASI ESPRESSIONE DI MANCATO RISPETTO DELL'INTEGRITÀ MORALE DI UNA PERSONA FATTA ALLA PERSONA STESSA O A TERZI. LE INFORMAZIONI GIORNALISTICHE LESIVE DELLA REPUTAZIONE POSSONO ESSERE PUBBLICATE SE VI È VERITÀ DELLA NOTIZIA, UTILITÀ SOCIALE, CONTINENZA ESPOSITIVA. RISARCIMENTO DEL DANNO E, VOLENDO, PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA SUI GIORNALI.

DIRITTO ALL'IMMAGINE DIVIETO DI ESPORRE PUBBLICAMENTE, METTERE IN COMMERCIO L'IMMAGINE ALTRI SENZA IL CONSENSO ALTRI. IL CONSENSO, SE DATO, È REVOCABILE. CONSENTITA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE SENZA IL CONSENSO SE C'È NOTORIETÀ O UFFICIO PUBBLICO DELLA PERSONA, NECESSITÀ DI GIUSTIZIA O POLIZIA, SCOPPI SCIENTIFICI DIDATTICI O CULTURALI, COLLOCAMENTO A FATTI SVOLTI IN PUBBLICO O DI INTERESSE PUBBLICO. CHI CI DEVONO ESSERE ESIGENZE DI PUBBLICA INFORMAZIONE E NON SFRUTTAMENTO ECONOMICO. UNO PUÒ PERMETTERE LA DIFFUSIONE DELLA SUA IMMAGINE A TITOLO GRATUITO O ONEROSO.

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA L'INTRODUZIONE NELLA SFERA PRIVATA ALTRI È CONSENTITA SOLO IN PRESENZA DI UN INTERESSE PUBBLICO ATTUALE. **GDPR** GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, **CODICE PRIVACY**. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ABBIÀ A SVOLGERSI NEL RISPETTO DEI **REG(CO) DATI** **D. Lgs.** PERSONALI DELLA DIGNITÀ UMANA, DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI. IN GENERALE: L'INTERESSATO DEVE ESSERE PREVIAMENTE INFORMATO, VI DEVE ESSERE IL CONSENSO ESPRESSO DELL'INTERESSATO, A DIRITTO DI A SAPERE SE QUALCUNO STA TRATTANDO DEI DATI PERSONALI E DIRITTO DI AVERE UNA COPIA DI QUEI DATI, DIRITTO DI RETTIFICA DI DATI PERSONALI INESATTI. I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE: TRATTATI IN MODO LECCITO, CORRETTO E TRASPARENTE, PER FINALITÀ DETERMINATE, ESPLICITE E LEGITTIME; ADEGUATI, PERTINENTI E LIMITATI ALE FINALITÀ; ESATTI, CONSERVATI PER UN ARCO DI TEMPO NON SUPERIORE AL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PER CUI SONO TRATTATI. SICUREZZA DEI DATI PERSONALI. PARTICOLARI CAUTELE PER CERTI DATI. **ARTICOLO 17** CI SI PUÒ RIVOLGERE ALL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI O ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA.

DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE DIRITTO DI CIASCUNO A VEDERSI RAPPRESENTATO CON I PROPRI REALI CARATTERI.

ASSOCIAZIONI IL CODICE NON VEDEVA DI BUON OCCHIO LE ASSOCIAZIONI: SI FRAPPONEVANO FRA IL POTERE CENTRALE E I CITTADINI. LE ASSOCIAZIONI SI DIVIDEVANO IN RICONOSCIUTE (DA UN FUNZIONARIO GOVERNATIVO) E NON RICONOSCIUTE. LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE AVEVANO FACOLTÀ CHE QUELLE NON RICONOSCIUTE NON AVEVANO. SI VOLEVANO CONTROLLARE LE ASSOCIAZIONI ~~NON~~ RICONOSCIUTE E SI RITENEVA CHE LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ERANO ININFLUENTI. COSTITUZIONE HA RIBALZATO LA SITUAZIONE: ASSOCIAZIONI DA TUTELARE E PROMUOVERE (SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ IN VITA SOCIALE E POLITICA). SI SONO PREFERITE LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE PER EVITARE INTRUSIONI DELLO STATO

ASSOCIAZIONE FINALITÀ NON ECONOMICHE **SCIETÀ** SCOPO LUCRATIVO.

NELL'ASSOCIAZIONE È VIETATA LA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI EVENTUALMENTE REALIZZATI DALL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE AGLI ASSOCIATI. LE ASSOCIAZIONI POSSONO SVOLGERE ATTIVITÀ ECONOMICHE, L'IMPORTANTE È CHE NON VI SIA IL LUCRO SOGGETTIVO: CHE CIÒ È SI DISTRIBUISCANO GLI UTILI AGLI ASSOCIATI.

IMPRESA SOCIALE SVOLGE ATTIVITÀ D'IMPRESA DI INTERESSE GENERALE. ~~COME~~ ANCHE SE NELLA FORMA DI SOCIETÀ LUCRATIVA E MUTUALISTICA, PUÒ ESSERE GESTITA SENZA SCOPO DI LUCRO. RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL'IMPRESA; OLTRE ALLO SCOPO LUCRATIVO E MUTUALISTICO, POSSONO ANCHE PERSEGUIRE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE.

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA ATTO COSTITUTIVO DEVE AVERE LA FORMA DELL'ATTO PUBBLICO, STATUTO: DENOMINAZIONE, SCOPO, PATRIMONIO E SEDE, NORME SULL'ORDINAMENTO E L'AMMINISTRAZIONE... ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEVONO ESSERE PRESENTATI ALLA PREFETTURA, UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO COME PERSONA GIURIDICA. PREFETTURA ~~DEVE~~ ~~DE~~ ~~SOLO~~ ~~SOLO~~ VERIFICA; CHE SIANO SODDISFATTE LE CONDIZIONI PREVISTE PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE; CHE LO SCOPO SIA POSSIBILE E LEGITTO; CHE IL PATRIMONIO RISULTI ADEGUATO. MERO CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE. ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI, PATRIMONIO; IL SINGOLO ASSOCIATO NON RISPONDE COL SUO PATRIMONIO DELLE OBBLIGAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE, AD ESSE RISPONDE L'ASSOCIAZIONE STESSA (AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA). UN ASSOCIATO PUÒ ESSERE ESCLUSO SOLO PER GRAVI MOTIVI, HA PUÒ DECIDERE DI RECEDERE. ~~IN~~ ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE → LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO → VA DOVE INDICATO NELLO STATUTO. ALTRIMENTI AD ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO SCOPI SIMILI.

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA: ATTO DI AUTONOMIA FRA I FONDATORI. NON SONO RICHIESTI REQUISITI DI FORMA NÈ DI CONTENUTO. NON ACQUISTA PERSONALITÀ GIURIDICA MA SOGGETTIVITÀ. ORDINAMENTO INTERNO, AMMINISTRAZIONE, DISCIPLINA ~~FRA~~ ~~ASSOCIATI~~ RAPPORTI TRA ASSOCIATI INTEGRALMENTE RIMESSI AGLI ACCORDI FRA ASSOCIATI. SI DEVONO COME RISPETTARE I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO. L'ASSOCIAZIONE HA UN FONDO COMUNE, DISTINTO DAL PATRIMONIO DEI SINGOLI ASSOCIATI. L'ASSOCIATO NON RISPONDE DEI DEBITI DELL'ASSOCIAZIONE, PER LE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA RISPONDE - OLTRE CHE IL FONDO COMUNE, ANCHE, PERSONALMENTE E SOLIDALMENTE, CON IL LORO PATRIMONIO PERSONALE, COLORO CHE HANNO AGITO IN NOME E PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE QUAND'ANCHE NON MEMBRI DELLA STESSA (AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA). LO STESSO VALE PER I DEBITI DELL'ASSOCIAZIONE A FONTE NON NEGOTIABILE. REGOLE PARTICOLARI PER I PARTITI (ESEMPIO PER CHI ABBIÀ CARICHE DAL RISPONDERE SOLIDALMENTE DEI DEBITI DELL'ASSOCIAZIONE, POSSIBILITÀ DI ACCEPERE A FORME DI EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO SE VI È ISCRIZIONE A REGISTRO NAZIONALE DEI PARTITI POLITICI) → STATUTO CON ATTO PUBBLICO, CONTROLLI).

FONDAZIONE ORGANIZZAZIONE STABILE CHE SI AVALE DI UN PATRIMONIO PER IL PERSEGUIMENTO DI UNO SCOPO NON ECONOMICO. ATTO DI AUTONOMIA, ATTO DI FONDAZIONE → INTER VIVOS, TESTAMENTO, STATUTO: NOME ENTE, SCOPO, PATRIMONIO, SEDE, NORME, SU ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE, CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE. ATTO DI DOTAZIONE: QUALCUNO DA UN PATRIMONIO ALLA FONDAZIONE CON IL VINCOLO DI DESTINAZIONE, CHE CIÒ È VENGA UTILIZZATO PER PERSEGUIRE LO SCOPO DELLA FONDAZIONE. RICONOSCIMENTO FONDAZIONE (PREFETTURA). PER RAGGIUNGERE LO SCOPO (NON ECONOMICO, DI PUBBLICA UTILITÀ MA ANCHE FONDAZIONI DI FAMIGLIA), LA FONDAZIONE SVOLGE UN'ATTIVITÀ; A VOLTE SOLO GESTIONE DEL PATRIMONIO PER DEVOLVERE LE RENDITE ALLO SCOPO; ANCHE ATTIVITÀ D'IMPRESA: PER RICAVARE UTILI PER LO SCOPO O PER REALIZZARE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO SCOPO. AMMINISTRATORI IMPORTANTI, IL FONDATORE NON PUÒ INGERIRSI, AUTORITÀ GOVERNATIVA SOLO CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DI GESTIONE. AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA. CONTROLLO DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA SULL'ORGANO AMMINISTRATIVO. SCIoglimento: ALTRO SCOPO CON PROWELIMENTO DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA; O IL FONDATORE HA DETTO CHE I BENI VANNO A TERZI, OPPURE AUTORITÀ GOVERNATIVA ASSEGNA LE RISORSE AD ENTI SIMILI. IMPORTANZA FONDAZIONE CRESCIUTA: CRISI STATO SOCIALE, PRIVATI VOGLIONO AIUTARE IL SOCIALE. PALESTRIZIONE

COMITATO ORGANIZZAZIONE DI PIÙ PERSONE CHE, ATTRAVERSO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI, COSTITUISCE UN PATRIMONIO CON IL QUALE REALIZZARE FINALITÀ DI NATURA ALTRUISTICA, ACCORDO DI TIPO ASSOCIATIVO; SI DANNO UN PROGRAMMA. PROMOTORI FANNO RACCOLTA FONDI, PROMOTORI O ALTRI GESTISCONO I FONDI. FONDI PUBBLICI. SUI FONDI RACCOLTI GRAVA IL VINCOLO DI DESTINAZIONE AL PROGRAMMA DEL COMITATO. SCOPO ALTRUISTICO. COMITATO RICONOSCIUTO → AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA, FONDAZIONE NON RICONOSCIUTA, DELLE OBBLIGAZIONI RISPONDONO PERSONALMENTE, IN SOLDO CON IL PATRIMONIO DELL'ENTE, ANCHE TUTTI I COMPONENTI IL COMITATO.

ALTRE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO ENTI RELIGIOSI; COSTITUZIONE DI ENTI CARATTERIZZATI DALLA COMBINAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI TIPICI O, ADIRITTURA, ATIPICI. FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE.

TERZO SETTORE D. lgs. 3 luglio 2017, n. 47; c.d. codice del terzo settore. ente del terzo settore: ente di carattere privato, senza scopo di lucro, che persegue finalità di utilità sociale ed è iscritta nel registro del terzo settore. possono svolgere attività d'impresa in via esclusiva o principale (perseguono il proprio FINE ATTRAVERSO ESSA), o in VIA SECONDARIA O STRUMENTALE (SUPPORTO SCOPO). NO LUCRO SOGGETTIVO: NO SOLDI AI MEMBRI. BILANCIO. FORMA DELL'ASSOCIAZIONE O DELLA FONDAZIONE;

FORME TIPICHE: ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ETC.
MISURE A FAVORE DEL TERZO SETTORE SULLA BASE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ: POTERE PUBBLICI INTERVENGONO QUANDO IL PRIVATO NON OFFRE SERVIZI NECESSARI.

BENE = COSA CHE PUÒ ESSERE OGGETTO DI DIRITTI, COSE SUSCETTIBILI DI APPROPRIAZIONE E DI DIRITTO UTILIZZO, CHE HANNO UN VALORE. BENE, COME DIRITTO. **BENI MATERIALI** = CORPOREITÀ, QUANTUMVIA POSSONO ESSERE PERCEPITI CON I SENSI **IMMATERIALI** CREDITO (PUÒ ESSERE CEDUTO PER UN CORRISPETTIVO), STRUMENTI FINANZIARI, DATI, OPERE D'INGEGNERIA, DITTA, MARCHIO, KNOW-HOW. **IMMOBILI** SUOLO È TUTTO CIÒ CHE È INCORPORATO AD ESSO **MOBILI** TUTTI GLI ALTRI BENI, COMPRESSE LE ENERGIE **BENI REGISTRATI** REGISTRATI PUBBLICI, IMMOBILIARE, AUTOMOBILISTICO, NAVALE, AERONAUTICO NAZIONALE. **PRODOTTI FINANZIARI** FORME DI INVESTIMENTO DI NATURA FINANZIARIA, ESCLUSI DEPOSITI BANCARI E POSTALI MA RAPPRESENTATI DA STRUMENTI FINANZIARI; STRUMENTI FINANZIARI FORMANO OGGETTO DI NEGOZIAZIONE SUL MERCATO DEL CAPITALI. CHI OFFRE AL PUBBLICO PRODOTTI FINANZIARI DEVO OFFRIRE UN PROSPETTO INFORMATIVO CHIARO. **FUNGIBILI** APPARTIENE AD UN GENERE, NON MI INTERESSA AVERE QUEL BENE, MA UNA CERTA QUANTITÀ DEL BENE **INFUNGIBILE** BENE INDIVIDUATO (OPERA D'ARTE). ACQUISTARE BENE INFUNGIBILE: BASTA L'ACCORDO, ACQUISTARE BENE FUNGIBILE: SERVE SPECIFICAZIONE, BISOGNA SEPARARE UNA CERTA QUANTITÀ DEL BENE DAL SUO GENERE. **GENUS NUMQUAM PERIT**; SE MI SONO OBBLIGATO A DARE 10 LITRI DI VINO, LA PERDO, ME DEVO LO STESSO TROVARE ALTRI 10 LITRI E DARLI. **CONSUMABILI** SI CONSUMANO CON L'UTILIZZO **INCONSUMABILI** SUSCETTIBILI DI PIÙ UTILIZZI SENZA CHE SI DISTRUGGANO. **DIVISIBILI** INDIVISIBILI DISTINZIONE IMPORTANTE PER LA CONTINUITÀ DI DIRITTI **PRESENTI** GIÀ PRESENTI IN NATURA; SOLO QUESTI POSSONO FORMARE OGGETTO DI PROPRIETÀ O DI DIRITTI REALI **FUTURI** NON ANCORA PRESENTI IN NATURA, SOLO RAPPORTI OBBLIGATORI.

FRUTTI BENI PRODOTTI DA **ALTRA BENE**. PERIODICITÀ E NON INCIDERE NÈ SULLA SOSTANZA NÈ SULLA DESTINAZIONE ECONOMICA DELLA COSA MADRE. FINCHÈ SONO CONGIUNTI ALLA COSA MADRE, **FRUTTI PENDENTI**, BENI **FUTURI**; QUANDO SI STACCANO: OGGETTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, CHE SPETTA AL PADRONE DELLA COSA MADRE. **FRUTTI CIVILI** SI RITAGGONO DALLA COSA COME **GOVIMENTO** CORRISPETTIVO DEL GOVIMENTO CHE ALTRI NE ABBIÀ. **CA** METTO IN LOCAZIONE UN APPARTAMENTO: CANONI. PERIODICITÀ. SI ACQUISTANO GIORNO PER GIORNO. **BENE** SEMPLICE NON SI PUÒ TOGLIERE UNA PARTE SENZA DISTRUGGERLO **BENE** COMPOSTO COMPOSTO DA PARTI CHE POSSONO ESSERE SEPARATE.

PERTINENZE UNA COSA È ACCESSORIO DI UN'ALTRA. I TERZI POSSONO RIVEDICARE I LORO DIRITTI SULLA PERTINENZA, SE UN TERZO ACQUISTA LA COSA PRINCIPALE E LE PERTINENZE SENZA SAPERE CHE SU DI ESSE VI SONO DIRITTI DI TERZI, SI RITENE **IN BUONAFIDE**.

UNIVERSALITÀ PLURALITÀ DI **COSE** CHE APPARTENGONO ALLA STESSA PERSONA ED HANNO UNA DESTINAZIONE UNITARIA. **REGIME** DIVERSO PER L'UNIVERSITAS: NON VALE IL PRINCIPIO **POSSESSO VALE TITOLU**.

AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA: PER LA PRODUZIONE E LO SCAMBIO. AVVIAMENTO: CAPACITÀ DI PROFITTO DELL'AZIENDA.

PATRIMONIO COMPLESSO DI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI, SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE ECONOMICA, FACENTI CAPO AD UN ~~INDIVIDUO~~ SOGGETTO. REGOLA TRADIZIONALE È CHE UN SOGGETTO ABBAIA UN UNICO PATRIMONIO. LA LEGGE TUTTAVIA CONSENTE, IN ALCUNI CASI, DI COSTITUIRE UN PATRIMONIO SEPARATO. PATRIMONIO AUTONOMO: QUELLO CHE VIENE ASSEGNATO AD UN NUOVO SOGGETTO, AD UNA PERSONA GIURIDICA O ENTE CON AUTONOMIA PATRIMONIALE.

BENI PUBBLICI: IN SENSO SOGGETTIVO: BENI APPARTENENTI AD UN ENTE PUBBLICO, BENI PER FINI PUBBLICI → IN SENSO OGGETTIVO

BENI DEMANIALI → BENI DEL DEMANIO NECESSARIO → APPARTENGONO NECESSARIAMENTE ALLO STATO
DEMANIO ACCIDENTALE → POTREBBERO APPARTENERE ANCHE A PRIVATI.

I BENI DEMANIALI SONO SOTTOPOSTI AD UN REGIME DIVERSO (INCOMMERCIALITÀ, NO POSSESSO, NO USUCAPIONE)

BENI NON DEMANIALI APPARTENENTI AD ENTI PUBBLICI: BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE; RAPPORTI PRIVATI, MA FINALITÀ PUBBLICHE.

BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE: NON PER FINI PUBBLICI; RAPPORTI PRIVATI

MODIFICA DEL REGIME DEI BENI PUBBLICI: FEDERALISMO DEMANIALE: CONTRAZIONE DEL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO → ATTRIBUZIONE DI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE AD ENTI PUBBLICI NON STATALI; CONTRAZIONE NUMERO COMPLESSIVO BENI PUBBLICI → MEDIANTE ASSEGNAZIONE AGLI ENTI PUBBLICI (CON ECCEZIONE).

DISMISSIONE PATRIMONIO PUBBLICO.

SUPREMA CORTE: IMPORTANZA BENI PUBBLICI, COMUNI, COLLETTIVI.

FATTI GIURIDICI: AVVENIMENTO CUI L'ORDINAMENTO RICOGLLEGI CONSEGUENZE GIURIDICHE

MATERIALI (MUTAMENTO FISICO) → OMISSIONI, FATTI INTERNI E PSICOLOGICI

→ IN SENSO STRETTO O NATURALI (NON IMPORTA SE A CAUSARLI SIA STATO L'UOMO O NENO)

→ ATTI GIURIDICIAZIONE UMANA

↓
ATTI LEITI ATTI ILEITI

↓
OPERAZIONI MODIFICAZIONI DEL MONDO ESTERNO

↓
DICHIARAZIONI DI SCIENZA SI COMUNICA AD ALTRI DI ESSERE A CONOSCENZA DI QUALCOSA.

↓
DICHIARAZIONI ATTI DIRETTI A COMUNICARE QUALCOSA
↓
NEGOZI GIURIDICI SI ESPRIME UNA VOLONTÀ, ALLA QUALE CONSEGUONO EFFETTI GIURIDICI

ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO NON CONTA LA VOLONTÀ DELL'AGENTE, SONO DISPOSTI DALL'ORDINAMENTO.

NEGOZI GIURIDICI

↓
UNILATERALE SI PERFEZIONA CON LA DICHIARAZIONE DI UNA SOLA PARTE

→ COLLEGIALE PIÙ VOLONTÀ CHE FORMANO LA VOLONTÀ DI UNA PERSONA GIURIDICA, DI UNA COLLETTIVA ORGANIZZATA.
VIGE LA REGOLA DI MAGGIORANZA

→ COMPLESSO PIÙ VOLONTÀ TENDENTI AD UN FINE COMUNE. AD ES. CURATORE ED INABILITATO. IL

PUBBLICITÀ: FAR CONOSCERE AI TERZI, PUBBLICITÀ NOTIZIA: RENDE CONOSCIBILE UN ATTO AI TERZI. LA MANCATA PUBBLICITÀ COMPORTA UNA SANZIONE PECUNIARIA MA L'ATTO NON PERDE VALORE VALIDITÀ (PUBBLICITÀ MATRIMONIALE - QUALCUNO LEGITTIMO PUÒ PROPORRE OPPOSIZIONE) **PUBBLICITÀ DICHIARATIVA** SERVE A RENDERE OPPONIBILE UN NEGOZIO AI TERZI. NON PERDE VALIDITÀ L'ATTO SE NON VI È PUBBLICITÀ. È RISPETTO AI TERZI CHE GIOCA LA MANCATA ATTUAZIONE DI QUESTA FIGURA DI PUBBLICITÀ.

PUBBLICITÀ COSTITUTIVA: LA PUBBLICITÀ È ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA FATISPECIE. SENZA L'ATTO NON SI PUÒ OPPORRE A TERZI E NON HA VALIDITÀ TRA LE PARTI.

TEMPO: 2693, INFLUENZA DEL TEMPO SULL'ACQUISTO E SULL'ESTINZIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI.

PRESCRIZIONE ESTINTIVA: PRODUCE L'ESTINZIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO PER EFFETTO DELL'INERZIA DEL TITOLARE DEL DIRITTO STESSO, CHE NON LO ESERCITA O NE USA PER UN ARCO DI TEMPO DETERMINATO DALLA LEGGE. ESIGENZA DI CERTEZZA.

OPERATIVITÀ DELLA PRESCRIZIONE ISTITUTO DI ORDINE PUBBLICO, LE SUE NORME NON SONO DEROGABILI. NON È CONSENTITA NEMMENO LA RINUNCIA FATTA MENTRE IL TERMINE PRESCRIZIONALE È IN CORSO. RINUNCIA SUCCESSIVA: È INTERESSE DELL'INTERESSATO FARLA VALERE. NON È RILEVABILE D'UFFICIO DAL GIUDICE. I CREDITORI POSSONO SOSTITUIRSI ALL'INTERESSATO E FAR VALERE LA PRESCRIZIONE. SE UNO PAGA SPONTANEAMENTE UN DEBITO DOPO IL TERMINE DI PRESCRIZIONE NON PUÒ FARSI RESTITUIRE I SOLDI.

TUTTI I DIRITTI SONO SOGGETTI A PRESCRIZIONE ESTINTIVA. DIRITTI IMPRESCRITTIBILI.

INIZIO DELLA PRESCRIZIONE DA QUANDO IL DIRITTO AVREBBE POTUTO ESSERE ESERCITATO. L'IMPOSSIBILITÀ DI ESERCITARE IL DIRITTO È PER ALTRO SOLO QUELLA CHE DERIVA DA CAUSE GIURIDICHE (NO, AD. ES., IGNORANZA DA PARTE DEL TITOLARE DEL SUO DIRITTO).

PRESCRIZIONE PRESUPPONE INERZIA INGIUSTIFICATA DEL TITOLARE DEL DIRITTO: NON OPERA SE SOPRAGGIUNGE UNA CAUSA CHE GIUSTIFICHI L'INERZIA, E SE VIENE MENO L'INERZIA.

SOSPENSIONE L'INERZIA DEL TITOLARE DEL DIRITTO PERDURA, MA GIUSTIFICATA. È COME UNA PARENTESI: CONTA IL TEMPO PRIMA DELLA SOSPENSIONE CHE SI SOMMA A QUELLO SUCCESSIVO. **INTERRUZIONE** L'INERZIA VIENE MENO (DIRITTO ESERCITATO O RICONOSCIUTO DALL'ALTRA PARTE). NON CONTO IL TEMPO TRASCORSO PRIMA DELL'INTERRUZIONE.

DURATA PRESCRIZIONE PRESCRIZIONE ORDINARIA: QUANDO LA LEGGE NON DISPONE: 10 ANNI. SE NO 20, 5, 1.

PRESCRIZIONE PRESUNTIVA SI PRESUME CHE UN CERTO CREDITO SI SIA ESTINTO. DERIVA DALLA DIFFICOLTÀ DI ACCERTARE IL PAGAMENTO DOPO LUNGHI PERIODI. SE QUALCUNO OSI AVALE DI QUESTA PRESCRIZIONE NON DEVE ARRECARRE LA PROVA DI AVER PAGATO IL DEBITO. È IL CREDITORE CHE DEVE DIMOSTRARE CHE IL DEBITORE NON HA PAGATO. IL CREDITORE PUÒ: OTTENERE L'AMMISSIONE DEL DEBITORE, OPPURE DEFERIRE ALLA PARTE DEBITRICE GIURAMENTO DECISORIO.

LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI. QUANDO DI UN FATTO VI SONO NARRAZIONI DIFFERENTI, IL GIUDICE DEVE DECIDERE QUALE SEGUIRE. SONO LE PARTI CHE DEVONO PORTARE I MEZZI DI PROVA: IL GIUDICE GIUDICA IN BASE A QUESTE. VEDE SE SONO AMMISSIBILI E RILEVANTI. IL GIUDICE NON HA LA CERTEZZA, SCEGLIE LA NARRAZIONE CHE LO CONVINCE. DEVE MOTIVARE LA SENTENZA. FATTI MOTORI: COSE CHE SONO AISAPUTE (IL GIUDICE PUÒ BASARSI SU QUESTI).

ONERE DELLA PROVA. QUANDO UN FATTO RIMANE INCERTO, VI È LA REGOLA DELL'ONERE DELLA PROVA: IL GIUDICE DEVE ACCOGLIERE LA PROSPETTIVA DI CHI NON È GRAVATO DALL'ONERE DELLA PROVA. COME STABILIRE SU CHI RICADE L'ONERE DELLA PROVA? SU CHI VUOL FARE VALERE UN DIRITTO, SU CHI VUOL NEGARE I FATTI SU CUI SI BASA QUEL DIRITTO. LE PARTI POSSONO DECIDERE DIVERSAMENTE SU CHI RICADE L'ONERE DELLA PROVA

MEZZI DI PROVA COSE IDONEE A PROVARE QUALCOSA: PROVE TIPICHE (RICOMOSCIUTE DALLA LEGGE) E ATIPICHE. LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE MA OBBLIGO DI MOTIVARE. HA VOLTE IL GIUDICE NON DEVE VALUTARE: PROVE LEGALI, LA CUI RILEVANZA È GIÀ PREDETERMINATA DALLA LEGGE; FANNO PIENA PROVA.

PROVA DOCUMENTALE: OGNI COSA ^{IDONEA} CHE PROVARE UN FATTO. ATTO PUBBLICO REDATTO CON PROCEDURE FORMALI DA UN NOTAIO O DA UN PUBBLICO UFFICIALE. FA PIENA PROVA: DELLA PROVENIENZA AL PUBBLICO UFFICIALE CHE LO HA SOTTOSCRITTO, DELLE DICHIARAZIONI NELLE PARTI ED ALTRI FATTI AVENUTI ALLA PRESENZA DEL PUBBLICO UFFICIALE (NON VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI, MA CIRCOSTANZE). SE QUALCUNO DICE CHE IL DOCUMENTO È FALSO: QUERELA DI FALSO. SCRITTURA PRIVATA: DOCUMENTO SCRITTO DA UN PRIVATO. SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA. ~~FA~~ FA PROVA CONTRO CHI A SOTTOSCRITTO IL DOCUMENTO, NON ANCHE A FAVORE. SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA: CON NOTAIO O IN GIUDIZIO. FA PIENA PROVA DELLA PROVENIENZA DEL DOCUMENTO DA CHI L'HA SOTTOSCRITTO. DATA: MOMENTO DELL'AUTENTICAZIONE, REGISTRAZIONE, MOMENTO INCONTESSTABILE.

PROVA TESTIMONIALE NARRAZIONE FATTA AL GIUDICE DA UNA PERSONA ESTRANEA ALLA CAUSA IN RELAZIONE A FATTI CONTROVERSI DI CUI IL TESTE ABBIA CONOSCENZA. LIMITI LEGALI DI AMMISSIBILITÀ. 2724. IL GIUDICE DEVE AMMETTERE LA TESTIMONIANZA: QUANDO VI È UN PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA. QUANDO LA PARTE SI SIA TROVATA NELL'IMPOSSIBILITÀ MORALE O MATERIALE DI PROCURARSI UNA PROVA. QUANDO LA PARTE ABBIA PERDUTO SENZA SUA COLPA LA PROVA SCRITTA. NON È AMMISSIBILE SE TENDE A DIMOSTRARE CHE ANTERIORMENTE O CONTEMPORANEAMENTE ALL'ATTO SCRITTO, A MENO CHE 10724 SE SUCCESSIVAMENTE, DEVE ESSERE VEROSIMILE. NON È AMMISSIBILE PER PROVARE UN CONTRATTO CHE DEVE ESSERE STIPULATO PER ^{PROVATO} ISCRITTO. L'INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE DEVE ESSERE ECCEPITA DALLA PARTE INTERESSATA.

FORMA AD SUBSTANTIAM E FORMA AD PROBATIONEM: AD SUBSTANTIAM: FORMA SCRITTA ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO. SE NON C'È FORMA SCRITTA L'ATTO È NULLO. LA FORMA SCRITTA È ESSENZIALE ANCHE PER LA PROVA, ~~ALTERNATIVAMENTE~~ A MENO CHE LA PARTE NON ABBIA PERSO IL DOCUMENTO SENZA COLPA (ALLORA SONO AMMESSE PROVE).

AD PROBATIONEM: SE NON C'È LA FORMA INDICATA L'ATTO NON È NULLO MA NO PROVA TESTIMONIALE O PRESUNZIONE PER LA PARTE DEL NEGOZIO. SE CONTRATTO NON È CONTESTATO, IL GIUDICE LO DEVE RITENERE VERO (AD SUBSTANTIAM, SE NON SI PORTA DOCUMENTO O NON SI DIMOSTRA DI AVERLO PERSO INCONSAPEVOLMENTE MENTE DA FARE). INOLTRE, QUALORA CONTESTATO, LA PARTE PUÒ CHIEDERE INTERROGATORIO FORMALI ALLA CONTROPARTE (CONFESSIONE), DEFERIRLA IN GIURAMENTO DECISORIO O PORTARE DOCUMENTI CHE PROVINO IL PERFEZIONAMENTO DEL DOCUMENTO E IL CONTENUTO. L'AMMISSIBILITÀ TESTIMONIANZA O PRESUNZIONE DEVE ESSERE ECCEPITA DALLA PARTE INTERESSATA

DECADENZA IL LEGISLATORE O LA CLAUSOLA DI UN CONTRATTO Pongono un termine entro il quale il titolare del diritto deve compiere una certa attività, in difetto della quale l'esercizio del diritto è precluso. Non si applica interruzioni e, salvo diverse disposizioni, sospensione. Può essere a favore di una parte, in un contratto.

LA DECADENZA LEGALE È UN ISTITUTO ECCELZIONALE, DEROGA IL PRINCIPIO SECONDO CUI L'ESERCIZIO DEI DIRITTI NON È SOTTOPOSTO A LIMITI. SE È STABILITA NELL'INTERESSE GENERALE, LE PARTI NON POSSONO MODIFICARE IL REGIME PREVISTO NE RINUNCIARVI ALLA DECADENZA. IL GIUDICE LA DEVE RILEVARE D'UFFICIO.

SE È PER INTERESSE INDIVIDUALE, NON PUÒ ESSERE ALEVATA EX OFFICIO DAL GIUDICE, MA DALLA PARTE INTERESSATA. LE PARTI POSSONO MODIFICARE IL REGIME LEGALE E RINUNCIARVI (ANCHE X DECADENZA LEGALE) CONVENZIONALE. POSSIBILITÀ DI STABILIRE DECADENZE IN UN CONTRATTO PRESUPPONE CHE SI VERSI IN UN REGIME DI DIRITTI DISPONIBILI

LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI PER FAR VALERE I PROPRI DIRITTI BISOGNA RICORRERE AL GIUDICE, TRAMME L'ECCEZIONE IN CUI ØVI È L'AUTOTUTELA (IL TITOLARE DEL DIRITTO LO FA RISPETTARE DA SE).

TIPICI DI AZIONE DIRITTO DI ABIRE IN GIUDIZIO: AZIONE. PROCESSO DI COGNIZIONE IL GIUDICE INDIVIDUA LA REGOLA DA APPLICARE AL CASO CONCRETO AZIONE DI COGNIZIONE MERO ACCERTAMENTO, EMANAZIONE DI UN COMANDO, COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE, ESTINZIONE DI RAPPORTI GIURIDICI.

SE, UNA SENTENZA CONDANNA CAIO A TENERE UNA CERTA CONDANNA, E CAIO NON LO FA, TIZIO POTRÀ ~~ISTAURARE~~ ISTAURARE CONTRO DI LUI UN PROCESSO DI COGNIZIONE ESECUZIONE, LA CUI FINALITÀ CONSISTE NELLA REALIZZAZIONE RE COATTIVAMENTE IL COMANDO CONTENUTO NELLA SENTENZA.

PROCESSO CAUTELARE CONSERVARE LO STATO DI FATTO ESISTENTE, PER RENDERE POSSIBILE L'ESECUZIONE DELL'EMANANDA SENTENZA.

LA COSA GIUDICATA SI PUÒ PROMUOVERE IL RIESAME DELLA LITE. NON ALL'INFINITO. A CERTE CONDIZIONI LA SENTENZA PASSA IN GIUDICATO. NON PIÙ PROCESSI. SE NELLA SENTENZA È STATO RICONOSCIUTO UN MIO DIRITTO DI PROPRIETÀ O

DI CREDITO, CIÒ NON PUÒ PIÙ FORMARE OGGETTO DI DISCUSSIONE O DI RIESAME FRA ME E L'ALTRA PARTE, NEPPURE IN FUTURI PROCESSI

IL PROCESSO ESECUTIVO SOLO IN ALCUNI CASI DETTO PROCEDIMENTO PORTA AL RISULTATO DELLA SENTENZA ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA CONSEGNA DI UNA COSA ~~MADE~~ DETERMINATA, MOBILE O IMMOBILE. CONSEGNA O RILASCO FORZATI DEL BENE STESSO. ~~PUÒ~~ FACERE FUNGIBILE (ESEGUITO DA ALTRI A SPESE DELL'OBBLIGATO). INFUNGIBILE: RISARCIMENTO DEL DANNO FACERE CONSISTENTE NELLA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO. L'AVENTE DIRITTO POTRÀ OTTENERE DAL GIUDICE UNA SENTENZA COSTITUTIVA CHE PRODUCA GLI EFFETTI DEL CONTRATTO NON CONCLUSO. NON FACERE: DISTRUZIONE DELL'OPUS. SE INDISTAVITIBILE RISARCIMENTO DEL DANNO. ESECUZIONE MEDIANTE ESPROPRIAZIONE FORZATA. PIGNORAMENTO (NON HANNO EFFETTO GLI ATTI DI ALIENAZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI A PIGNORAMENTO. TUTELA DEL TERZI CHE HANNO ACQUISTATO IN BUONA FIDE)

LE PRESUNZIONI ELEMENTO ATTRAVERSO CUI SI GIUNGE LOGICAMENTE A CONSIDERARE PROVATA ALTRESI UN'ALTRA CIRCOSTANZA, SFORNITA DI PROVA D'IMETTA. LEGALI (STABILITE DALLA LEGGE). IURIS ET DE IURE: NON AMMETTONO PROVA CONTRARIA. IURIS TANTUM: AMMETTONO PROVA CONTRARIA. SEMPLICI: NON PRESTABILITE DALLA LEGGE, LASCIADE ALL'APPREZZAMENTO DEL GIUDICE

CONFESIONE CONFESIONE DI FATTI A SE SFAVOREVOLI E FAVOREVOLI ALL'ALTRA PARTE. GIUDIZIALE PRESA IN GIUDIZIO: FA PIENA PROVA. STRAGIUDIZIALE: SE RESA ALL'ALTRA PARTE: STESSO VALORE DI QUELLA GIUDIZIALE. SE FATTA AD UN TERZO, PUO ESSERE APPREZZATA LIBERAMENTE DAL GIUDICE. DEV'ESSERE A SUA VOLTA DIMOSTRATA. CONFESIONE PUO ESSERE REVOCATA SOLO SE VI E' VIOLENZA O ERRORE DI FATTO. DICHIARAZIONE QUALIFICATA: SI INSERISCONO DEGLI ELEMENTI A SE FAVOREVOLI: SE L'ALTRO NON CONTESTA PIENA PROVA; SE L'ALTRO CONTESTA: LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE. LA CONFESIONE DEVE PROVENIRE DA SOGGETTO CAPACE DI DISPORRE DEL DIRITTO CUI I FATTI CONFESSATI SI RIFERISCONO.

GIURAMENTO DECISORIO: DECIDE SU UNA CERTA QUESTIONE. FA PIENA PROVA. ^{SU} INIZIATIVA DI UNA DELLE PARTI: UNA PARTE CHIEDE ALL'ALTRA DI CONFERMARE, SOTTO GIURAMENTO, SE LE COSE SONO ANDATE COME HADETO FIMORA (SE MENNACE CONSEGUENZE ANCHE PENALI) IL GIUDICE SI AVVALE DE CONSIDERA VERO CIÒ CHE E' STATO GIURATO E GIUDICA IN BASE AD ESSO. NON POSSONO ESSERE DATE PROVE CONTRARIE. SI PUO CONDANNARE IN SEDE PENALE PER FALSO GIURAMENTO. SE C'E' CONDANNA PENALE SI PUO CHIEDERE IL RISCARCIMENTO DEI DANNI, MA NON REVOCAR SENTENZA CIVILE. LIMITI ALL'AMMISSIBILITA' DEL GIURAMENTO. **GIURAMENTO SUPPLETTORIO**: PUO ESSERE DEFERITO D'UFFICIO AD UNA PARTE CHE ABBA GIA DATO PROVE RILEVANTI MA NON DEFINITIVE. IL GIUDICE PUO OFFRIRE ALLA PARTE DI PERFEZIONARE LA PROVA CON IL GIURAMENTO.

LA PROPRIETA': ART. 832. POTERE DI GODIMENTO DEL BENE. POTERE DI DISPOSIZIONE: POTERE DI CEDERE AD ALTRI DIRITTI SULLA COSA. PIENA ED ESCLUSIVA; MA CI SONO LIMITI. DISCIPLINATE PER DIVERSE CATEGORIE DI BENI PER CONCILIARE INTERESSE EGOLISTICO E COLLETTIVO.

COSTITUZIONE: ESPROPRIAZIONE, FUNZIONE SOCIALE RENDERE ACCESSIBILE A TUTTI LA PROPRIETA'. DIVERSI REGIMI PER DIVERSI TIPI DI PROPRIETA'.

ESPROPRIAZIONE E INDENNIZZO: NON SOLO ESPROPRIAZIONE MA ANCHE VINCOLO DI ESPROPRIAZIONE. DIVERSI REGIMI PER DIVERSI TIPI DI PROPRIETA'. **INDENNIZZO** NON PARI AL VALORE DEL BENE MA SENZA LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' DEL BENE. **INDENNIZZO** PARI AL VALORE INTEGRALE DEL BENE. ^{SENZA VALDO PROVVEDIMENTO ESPROPRIATIVO} PATRIMONIALE (PARI AL VALORE VENALE DEL BENE); ^{EUROPEA} COATE DEI DIRITTI DELL'UOMO; IN MOLTI CASI, **INDENNIZZO** PARI AL VALORE INTEGRALE DEL BENE.

P. A. ESPROPRIAZIONE COATTIVA: **INDENNIZZO** PATRIMONIALE (PARI AL VALORE VENALE DEL BENE); NON PATRIMONIALE (10% VALORE DEL BENE)

BENI CULTURALI. PARTICOLARE REGIME PROPRIETARIO. VINCOLO AL PROPRIETARIO: DI GODIMENTO, DI DISPOSIZIONE: POSSIBILE ESPROPRIAZIONE.

PROPRIETA' EDILIZIA: IUS AEDIFICANDI. BISOGNA RISPETTARE LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, DEI REGOLAMENTI EDILIZI E DELLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA VIGENTE.

PER INTERVENTI GRANDI: PERMESSO DI COSTRUIRE. CONTRIBUTO (OPERE DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE). MINORI: COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. STRUMENTI URBANISTICI PUBBLICA AUTORITA, MA ANCHE PRIVATISTICI. PER EVITARE ABUSIVISMO EDILIZIO: STRUMENTI AMMINISTRATIVI MA ANCHE PRIVATISTICI.

PROPRIETA' FONDIARIA: SOTTOSUOLO, SOPRASSUOLO DI PROPRIETA' DEL PROPRIETARIO, SE POSSONO AVERE QUALCHE UTILIZZAZIONE. CONFINI DEL FONDO.

ATTI EMULATIVI AL PROPRIETARIO SONO PRECLUSI GLI ATTI EMULATIVI: ATTI INUTILI FATTI CON L'INTENZIONE DI NUOCERE AL VICINO.

IMMISSIONI IL PROPRIETARIO DI UN FONDO PUÒ OPPORSI A ATTIVITÀ MATERIALI DI TERZI SUL SUO FONDO. IMMISSIONI IMMATERIALI: FUMI, RUMORI, POLVERI PROVENIENTI DAL FONDO VICINO, SE IMMISSIONI RIMANGONO SOTTO LA SOGLIA DI ~~SOPPORTABILITÀ~~ ^{TOLLERABILITÀ} CHI LE SUBISCE NON PUÒ FARE NULLA; SE SUPERANO LA SOGLIA DI TOLLERABILITÀ, MA GIUSTIFICATE DA ESIGENZE PRODUTTIVE, CHI LE SUBISCE DEVE SOPPORTARLE, MA PUÒ AVERE INDEMNIZZO PER I DAMNI EVENTUALMENTE SUBITI* SE SUPERANO NORMALE TOLLERABILITÀ E NON SONO GIUSTIFICATE, CHI LE SUBISCE HA DIRITTO CHE LE IMMISSIONI DIMINUISCONO E A DIRITTO AD UN RISARCIMENTO DEL DANNO SIA PATRIMONIALE CHE NON PATRIMONIALE. AZIONE RISARCITORIA PERSONALE (CONTRO CHI È

SOGLIA DI NORMALE TOLLERABILITÀ: LEGGI E REGOLAMENTI A TUTELA DI INTERESSI DI CARATTERE GENERALE; IN BASE AL FONDO CHE SUBISCE LE IMMISSIONI - CONDIZIONI DEL LUOGO; NON RILEVANO LE CONDIZIONI SOGGETTIVE DI CHI UTILIZZA IL FONDO NÈ LE SUE ABITUDINI. L. 30 DIC 2018, N. 145.

* IMMISSIONE CONSENTITA SE: NON SIA ELIMINABILI ATTRAVERSO ACCORGIMENTI NON TROPPO ONEROSI, LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA CAUSEREBBE ALLA COLLETTIVITÀ UN DANNO PIÙ GRAVE DEL SACRIFICIO INFLITTO AI PROPRIETARI DEI FONDI VICINI.

DISTANZE LEGALI 873 COSTRUZIONI A DISTANZA NON MINORE DI 3 METRI. PRESCRIZIONE CODICISTICA, PUÒ ESSERE SUPERATA DA CONVENZIONE FRA PRIVATI; SE STRUMENTI URBANISTICI LOCALI MO. * SE STRUMENTI URBANISTICI DICONO CHE DISTANZA MINIMA È SUPERIORE A 3 METRI: SE PREVISIONE FATTA PER RAPPORTI FRA VICINI; DISTRUZIONE OPERA, RISARCIMENTO DANNO, ALTRIMENTI SOLO RISARCIMENTO DANNO.

* SE UNO COSTRUISCE A DISTANZA INFERIORE: VICINO PUÒ FAR DISTRUGGERE L'OPERA, RISARCIMENTO DEL DANNO. PREVISIONI SUI MUOI.

VEDUTE CONSENTONO DI VEDERE E AFFACCIARSI. APERTURA SUL MURO FINITIMO AD UN FONDO VICINO SI POSSONO APRIRE, MA DEVE RISPETTARE DISTANZE MINIME. LUCI NON CONSENTONO LA VISTA O QUANTOMENO L'AFFACCIO.

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ. A TITOLO DERIVATIVO: SUCCESSIONE NEL DIRITTO DI QUALCUNO ALTRO A TITOLO ORIGINARIO: DIRITTO NUOVO.

↓
OCCUPAZIONE: PRESA DI POSSESSO ~~DI~~ DI COSE ~~IMMOBILI~~ MOBILI NON APPARTENENTI A NESSUNO, CON L'INTENZIONE DI ACQUISIRLE IN VIA PERMANENTE E DEFINITIVA. ↓
O DI COSE ABBANDONATE; ALTRE COSE.

INVENZIONE: COSA SCOPERTA DA QUALCUNO. LA SI DEVE RIDARE AL PROPRIETARIO O, SE NON LO SI CONOSCE, AL SINDACO. DOPO 1 ANNO, SE NESSUNO RECLAMA LA COSA, CHI L'HA TROVATA NE DIVENTA PROPRIETARIO. SE INVECE CHI HA PERSO LA COSA LA RIPRENDE, DEVE DARE UN PREMIO A CHI L'HA RITROVATA.

ACCESSIONE → DEL MOBILE AD IMMOBILE: LE OPERE FATTE SUL SUOLO SONO DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO. 935, 936, 937. ACCESSIONE INVERTITA: CHI COSTRUIENDO SCONFINA SUL FONDO ALTRUI, A CERTE CONDIZIONI, NE DIVENTA PROPRIETARIO.

ACCESSIONE DI IMMOBILE AD IMMOBILE: ALLUVIONE, AVULSIONE

ACCESSIONE DI MOBILE A MOBILE: UNIONE: COSE APPARTENENTI A PROPRIETARI FORMANO UN TUTTO INSERIBILE, NON UNA COSA NUOVA. PROPRIETÀ COMUNE. SE PERÒ UNA DELLE COSE È PRINCIPALE O HA VALORE MOLTO SUPERIORE, IL PROPRIETARIO DI QUESTA DIVENTA PROPRIETARIO DEL TUTTO. DEVE PAGARE UN CORRISPETTIVO.

SPECIFICAZIONE:

CIVILI DELLA COSA, POTERE DI DISPOSIZIONI (SOLO CON ATTI INTER VIVOS) DEL DIRITTO DI USUFRUITO (PER IL TERMINE PRIMA QUELLO STABILITO ALL'ATTO DI COSTITUZIONE, O CHE MORTE DELL'ORIGINARIO PRIMO USUFRUTTUARIO). POTERE DI DISPOSIZIONE (ATTI INTER VIVOS) DEL GODIMENTO DEL BEVE (DARNE IN LOCAZIONI. LE LOCAZIONI CONCESSE DURANO DI PIÙ DEL TERMINE), FACOLTÀ DI APPORTARE MIGLIORAMENTI ALLA COSA.

OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO: USARE DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA NEL GODIMENTO DELLA COSA; NON MODIFICARNE LA DESTINAZIONE, FARE L'INVENTARIO E PRESTARE GARANZIA (SI OBBLIGAZIONI, SE NON RISPETTATE → RISARCIMENTO DEL DANNO).

USO DIRITTO DI SERVIRSI DI UN BEVE E, SE FRUTTIFERO, DI RACCOGLIERE I FRUTTI LIMITATAMENTE AI BISOGNI PROPRI E DELLA PROPRIA FAMIGLIA (SE È UNA CASA, NON LA DEVE USARE SOLO PER ABITAZIONE).

ABITAZIONE DIRITTO DI ABITARE UNA CASA LIMITATAMENTE AL BISOGNI PROPRI E DELLA PROPRIA FAMIGLIA (LA CASA LA SI PUÒ UTILIZZARE SOLO PER L'ABITAZIONE).

SERVITÙ SERVITÙ PREDIALI: PESO IMPOSTO SORRA UN FONDO PER L'UTILITÀ DI UN ALTRO FONDO APPARTENENTE A DIVERSO PROPRIETARIO.

SERVITÙ TIPICHE CONTENUTO PREVISTO DAL CODICE **SERVITÙ ATIPICHE** NON PREVISTE DAL CODICE, MA POSSONO ESSERE COSTITuite PUNCHÈ COMPORINO QUALCHE UTILITÀ PER IL FONDO DOMINANTE **SERVITÙ IRREGOLARI** O PERSONALI: IL SERVIZIO È PRESTATO A FAVORE DI UNA PERSONA: SONO OBBLIGAZIONI VERSO IL CONCEDENTE NON DIRITTI REALI ERGA OMNES.

PRINCIPI GENERALI SERVITÙ: LA SERVITÙ PUÒ IMPORRE AL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE ○ UN OBBLIGO NEGATIVO DI NON FARE ○ SE PROPRIETARIO FONDO SERVENTE DEVE FARE UNA PRESTAZIONE POSITIVA, 2 ○ RIMBORSI GIURIDICI: SERVITÙ E OBBLIGAZIONE PROPTER REM. OBBLIGHI POSITIVI IN FAVORE DELLA SERVITÙ.

SERVITÙ COATTIVE IN ALCUNI CASI LA LEGGE RICONOSCE IL DIRITTO AD UN PROPRIETARIO DI COSTITUIRE UNA SERVITÙ SU FONDO ALTRUI. QUEST'ULTIMO HA DIRITTO AD UN INDEMNIZZO. PER COSTITUIRLE CONCRETAMENTE: CONTRATTO, SENTENZA GIUDICE E, IN ALCUNI CASI, PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO P.A. SE VENGONO MENO I PRESUPPOSTI DELLA SERVITÙ, SE NE PUÒ CHIEDERE L'ESTINZIONE, FATTA CON SENTENZA DEL GIUDICE. **SERVITÙ COATTIVE TIPICHE:** ACQUEDOTTO COATTIVO, ELETTRODOTTO COATTIVO, PASSAGGIO COATTIVO (ANCHE FONDO NON INTERCLUSO).

SERVITÙ VOLONTARIE SE NON CI SONO PRESUPPOSTI PER SERVITÙ COATTIVE, SI PUÒ FARE SERVITÙ CON CONTRATTO. UNA SERVITÙ PUÒ ESSERE COSTITUITA ANCHE PER TESTAMENTO. **SERVITÙ APPARENTI:** ANCHE PER USUCAPIONE E DESTINAZIONE DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA. **SERVITÙ APPARENTI:** VISIBILI E PERMANENTI, OBIETTIVAMENTE FINALIZZATE ALL'ESERCIZIO DELLE SERVITÙ. **DESTINAZIONE BUON PADRE DI FAMIGLIA:** TITO FA UN'OPERA SU UNA PARTE DEL FONDO, CHE RENDE QUESTA PARTE ASSERVITA AD UN'ALTRA. IL FONDO VIENE DIVISO, LA PARTE CON L'OPERA DIVENTA DI PROPRIETÀ DI TALO. LA SERVITÙ PRIMA, A MENO CHE NON SI SPECIFICHI DIVERSAMENTE NEL TITOLO.

ESERCIZIO SERVITÙ: STABILITO DAL TITOLO, IN DIFETTO DELLA LEGGE, IL DIRITTO ALLA SERVITÙ COMPRENDE TUTTO CIÒ CHE È NECESSARIO PER USARNE. DEBBO NO ESSERE ESERCITATE CIVILITER, DIVIETTO DI AGGRAVARE E DIMINUIRE LA SERVITÙ. SPESE NECESSARIE PER USO E CONSERVAZIONE SERVITÙ SONO A CARICO, DI REGOLA, DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE.

ESTINZIONE DELLA SERVITÙ: PER RINUNCIA DEL TITOLARE, FATTA PER ISCRITTO, PER SCADENZA DEL TERMINE (SERVITÙ A TEMPO), PER CONFUSIONE, PER PRESCRIZIONE ESTINTIVA VENTENNALE (DIPENDE SE LA SERVITÙ È NEGATIVA, AFFERMATIVA CONTINUA O DISCONTINUA).

TUTELA DELLA SERVITÙ: AZIONE CONFESSORIA: DI FRONTE AD UNA CONTESTAZIONE SULLA SERVITÙ, CHI SE NE AFFERMA TITOLARE CHIEDE UNA PRONUNCIA GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DEL SUO DIRITTO, E NEL CASO DI PRESENZA DI TURBATIVE O IMPEDIMENTI ALL'ESERCIZIO DELLA SERVITÙ STESSA, ANCHE UNA CONDANNA ALLA LORO CESSAZIONE, ALLA RIMESSIONE DELLE COSE IN PRISTINO STATO OLTRÈ CHE AL RISARCIMENTO DEL DANNO. L'ATTORE HA L'ONERE PROBATORIO.

LA COMUNIONE DIRITTO SOGGETTIVO PUÒ APPARTENERE A PIÙ PERSONE, CHE SONO CONTITOLARI DEL MEDESIMO DIRITTO. CONTITOLARITÀ DIRITTO REALE → COMUNIONE PRO INDIVISO. ○ CIASCUNO ○ PROPRIETARIO NE IL DIRITTO DI CIASCUNO INVESTE L'INTERO BEVE, MA LIMITE NEL DIRITTO DEGLI ALTRI COMPARTECIPI. A CIASCUNO SPETTA UNA QUOTA IDEALE SULL'INTERO BEVE DISPONIBILE. LA QUOTA SEGNA, IN LINEA DI MASSIMA, LA MISURA DI FACOLTÀ, DIRITTI ED OBBLIGHI DEI RISPETTIVI TITOLARI.

PERDITA DELLA PROPRIETA': ATTI DISPOSITIVI, USUCAPIONE, RINUNCIA (ANCHE PER FATTA CONCLUDENTIA, ADESIONE).

AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA': AZIONI PETITORIE **AZIONE DI RIVENDICAZIONE**. L'ATTORE AGISCE PER UN BENE DI CUI DICHIARA DI ESSERE PROPRIETARIO, MA DI CUI NON HA IL POSSESSO. VUOLE: ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA', RESTITUZIONE DELLA COSA. ~~PER~~ L'ATTORE DEVE DARE LA PROVA DI ESSERE PROPRIETARIO: COSA MOBILE (POSSESSO VERA TITOLO) COSA IMMOBILE (ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO, USUCAPIONE CHE SI PUO' RAGGIUNGERE ANCHE CON L'ACCESSIONE → SOMMARE, I PERIODI DI PROPRIETA' PER RAGGIUNGERE L'USUCAPIONE).

AZIONE DI RESTITUZIONE: IL PROPRIETARIO CHIEDE LA ~~RESTA~~ RESTITUZIONE DI UNA COSA: DIRITTO ALLA RESTITUZIONE NASCENTE DA RAPPORTO CONTRATTUALE, DALLA RISOLUZIONE, DALLA SCADENZA. NON OCCORRE LA PROVA DELLA PROPRIETA', MA LA PROVA DEL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE.

AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA'.

AZIONE NEGATIVA: OTTENERE L'ACCERTAMENTO ~~DELLA~~ DELL'INESISTENZA DI DIRITTI REALI VANTATI DA TERZI SUL BENE STESSO OLTRA CHE AIMOZIONE OPERE, CESSIONE TURBATIVE, RISARCIMENTO DEL DANNO. NO PROVA RIGOROSA DI PROPRIETA' (BASTA UN VALIDO TITOLO DI ACQUISTO). SPETTA AL CONVENUTO DIMOSTRARE L'ESISTENZA DI LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA'.

AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI VEDERE DOVE ~~TRA~~ IL CONFINE TRA DUE FONDI (PRESUPporre L'INCERTEZZA DEL CONFINE)

AZIONE PER APOSIZIONE DI TERMINI: PRESUPPONE LA CERTEZZA DEL CONFINE → METTERE SEGNALI LAPIDEL.

DIRITTI REALI DI GODIMENTO → COMPRANNO IL POTERE DI GODIMENTO DEL PROPRIETARIO

LA SUPERFICIE DIRITTO DI COSTRUIRE UN'OPERA SUL SUOLO ALTRUI. IL COSTRUTTORE NE DIVIENE PROPRIETARIO A TITOLO ORIGINARIO SEPARATA DA QUELLA DEL SUOLO CHE RIMANE AL PROPRIETARIO DEL FONDO. OPPURE → PROPRIETA' SEPARATA DI UNA COSTRUZIONE GIÀ ESISTENTE SUL FONDO - IL SUOLO RIMANE AL PROPRIETARIO DEL FONDO. (SEPARAZIONE SOTTOSUOLO). SUPERFICIE PERPETUA O A TERMINE - MODI ACQUISTO → CONTRATTO (FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM), USUCAPIONE, TESTAMENTO.

ENFITEUSI: ENFITEUSI HA LO STESSO POTERE DI GODIMENTO CHE, SU UN BENE IMMOBILE, SPETTA AL PROPRIETARIO → È OBBLIGATO A MIGLIORARE IL FONDO ED A PAGARE UN CANONE PERIODICO.

ENFITEUSI PERPETUA O A TERMINE. ENFITEUTA → POTERE DI AFFRANCAZIONE → ACQUISTA PIENA PROPRIETA' CON PAGAMENTO. ~~PER~~ CONCEDENTE ENFITEUSI → POTERE DEVOLUZIONE → LIBERA IL FONDO DAL DIRITTO ENFITEUTICO.

USUFRUTTO DIRITTO DI GODERE DI UNA COSA ALTRUI SENZA MUTARNE LA DESTINAZIONE ECONOMICA TEMPORANEO: SE PERSONA FISICA, A MENO CHE STABILITO DIVERSAMENTE, SI ESTINGUE CON LA MORTE; PERSONA GIURIDICA: NON PIÙ DI 30 ANNI. USUFRUTTO CONGIUNTIVO: PIÙ PERSONE, SE MUORE UNA PASSA ALL'ALTRA; USUFRUTTO SUCCESSIVO → SI DA AD UNO, QUANDO QUESTO VA AD UN ALTRO.

QUASI USUFRUTTO. BENI CONSUMABILI → BISOGNA RESTITUIRE TANTUMDEM EIUSDEM GENERALI. L'USUFRUTTO PUÒ ESSERE STABILITO SU BENI DETERIORABILI, MA DEVE ESSERE RISPETTATA LA FINALITÀ ECONOMICA.

DIRITTI DELL'USUFRUATUARIO. POTERE DI GODIMENTO SUL BENE. POTERE DI TRARNE LE UTILITÀ; POSSESSO (AZIONI IN DIFESA DEL POSSESSO), ACQUISTO DEI FRUTTI NATURALI E

COSTITUZIONE COMUNIONE VOLONTARIA, ACCIDENTALE (LEGATO TESTAMENTARIO), FORZOSA (DA STATUISCE DALL'ESERCIZIO DI UN DIRITTO POTESTATIVO DA PARTE DI UNO DEI FUTURI CONTITOLARI (COMUNIONE FORZOSA MORTUO)).

POTERI DI GODIMENTO E DI DISPOSIZIONE: CIASCUNO PUÒ SERVIRSI DELLA COSA COMUNE MA NON DEVE ALTERARNE LA DESTINAZIONE, IMPEDIRE AGLI ALTRI CONTITOLARI DI UTILIZZARSI. LE PARTI POSSONO CONCORDARE UNA DIVISIONE DEL GODIMENTO DEL BENE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO. POSSONO COORDINARE L'USO INDIRECTO (DARE LA COSA COMUNE IN LOCAZIONE AD UN TERZO). IL CONTITOLARE PUÒ APPORTARE MODIFICAZIONI CHE SONTI NECESSARIE (NO CAMBIO DESTINAZIONE ECONOMICA, PERMETTERE AGLI ALTRI COMPARTECIPI DI GODERE PARTE DEL BENE) DEVE PERÒ ACCOLLARSI LE RELATIVE SPESE. CIASCUNO PUÒ PERCEPIRE I FRUTTI IN BASE ALLA QUOTA A CONDIZIONE CHE PARTECIPAZIONE CHE PARTECIPAZIONE SPESE IN BASE ALLA QUOTA.
PER DOVERE

CIASCUNO PUÒ DISPORRE DELLA SUA QUOTA, NON DI QUELLA ALTRI. GLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL BENE COMUNE RICHIEDONO IL CONSENSO DI TUTTI.

AMMINISTRAZIONE COSA COMUNE: PRINCIPIO DI MAGGIORANZA CHE SI CALCOLA IN RELAZIONE AL VALORE DELLE QUOTE. **ORDINARIA AMMINISTRAZIONE QUOTE** PER UN VALORE SUPERIORE ALLA METÀ DEL VALORE COMPLESSIVO DEL BENE COMUNE. **STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE QUOTE** PER ALMENO $\frac{2}{3}$. **INNOVAZIONI** $\frac{2}{3}$. SE NON VENGONO PRESE DECISIONI NECESSARIE, CIASCUNO FRA I COMPARTECIPI PUÒ RIVOLGERSI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PERCHÉ EMETTA UN PROVVEDIMENTO. LE SPESE GRAVANO IN BASE ALLA QUOTA, UNO PUÒ NON PAGARE, MA DEVE LASCIARE LA SUA QUOTA CHE SI DIVIDE FRA GLI ALTRI. UNO FRA I COMPARTECIPI PUÒ FARE ATTI DI AMMINISTRAZIONE IN CUI RICORRANO I PRESUPPOSTI DELLA GESTIONE D'AFFARI, SE NON C'È VOLONTÀ CONTRARIA DI UNO DEI COMPARTECIPI. UNO PUÒ FARE AZIONI A DIFESA DEL BENE COMUNE. $\frac{1}{2}$ QUOTE SI PUÒ FARE UN REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E PUÒ ESSERE DELEGATA AD UNO O PIÙ SOGGETTI L'AMMINISTRAZIONE DELLA COSA.

SCIoglimento DELLA COMUNIONE: CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PUÒ CHIEDERE, IN QUALSIASI MOMENTO, LO SCIoglimento DELLA COMUNIONE. LE PARTI NON POSSONO VINCOLARSI A RESTARE IN COMUNIONE PER PIÙ DI 10 ANNI. SCIoglimento NON CONSENTITO SE COMUNIONE HA AD OGGETTO BENI CHE, SE DIVISI, CESSEREBBERO DI SERVIRE ALL'USO CUI SONO DESTINATI.

CONDominio SI HA QUANDO IN UN MEDESIMO EDIFICIO COESISTONO UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA E PARTI COMUNI, CONNESSE FUNZIONALMENTE CON LE PRIME. LE PARTI COMUNI SONO DI PROPRIETÀ DI CIASCUNO DEI CONDOMINI IN BASE ALLA QUOTA (PRO QUOTA: IN BASE AL VALORE DELL'IMMOBILE IL CONDOMINO PUÒ FAR USO DELLE PARTI COMUNI (LIMITI), APPORTARE ALLE PARTI COMUNI MODIFICAZIONI PER MIGLIORARE). DEVE CONTRIBUIRE, IN PROPORZIONE ALLA SUA QUOTA, ALLE SPESE PER LE PARTI COMUNI, PER LE INNOVAZIONI DELIBERATE DALLA MAGGIORANZA, NON PUÒ (PER NON PAGARE) RINUNCIARE AL SUO DIRITTO SULLE PARTI COMUNI; NON PUÒ DISPORRE DELLE PARTI COMUNI SE NON CONGIUNTAMENTE ALLA PORZIONE IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA. NON PUÒ APPORTARE MODIFICHE AL SUO IMMOBILE CHE ARRECHINO DANNO ALLE PARTI COMUNI ED ALL'INTEGRITÀ DELL'EDIFICIO, LA PROPRIETÀ DELLE PARTI COMUNI È, DI REGOLA, INDIVISIBILE.

ASSEMBLEA HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE TUTTI I CONDOMINI. **COMPETENZE:** REGOLAMENTO, NOMINA AMMINISTRATORE, SPESE, RENDI CONTO E IMPIEGO RESIDUO ATTIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, MODIFICAZIONE D'USO DELLE PARTI COMUNI, AZIONI GIUDIZIARIE. **QUORUM COSTITUTIVO (ASSEMBLEA VALIDAMENTE COSTITUITA):** 1° $\frac{2}{3}$ ~~condomini~~ VALORE EDIFICIO, MAGGIORANZA CONDOMINI; 2° $\frac{1}{3}$ VALORE EDIFICIO, $\frac{1}{3}$ CONDOMINI. **QUORUM DELIBERATIVO** (1°, MAGGIORANZA INTERVENUTI, $\frac{1}{2}$ VALORE EDIFICIO; 2° MAGGIORANZA INTERVENUTI, $\frac{1}{3}$ VALORE EDIFICIO). **QUORUM**

DELIBERATIVI PIÙ ALTI, VERBALE; DELIBERAZIONI EFFICACI VERSO TUTTI I CONDOMINI. I CONDOMINI POSSONO IMMUNARE DELIBERAZIONE SE CONTRARIA ALLA LEGGE O AL REGOLAMENTO; DELIBERAZIONI NULLE.

AMMINISTRATORE: NOMINATO DALL'ASSEMBLEA, DURA 1 ANNO, PUÒ ESSERE REVOCATO IN OGNI MOMENTO DALL'ASSEMBLEA / COMPETE: ESEGUIRE LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA, CONVOCARLA ANNUALMENTE PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE ETC. PROVVEDIMENTI DELL'AMMINISTRATORE SONO OBBLIGATORI PER I CONDOMINI (È AMMESSO IL RICORSO ALL'ASSEMBLEA). HA LA RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO, PUÒ AGIRE E RESISTERE IN GIUDIZIO, AUTONOMAMENTE O CON AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEA. PER ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALL'AMMINISTRATORE, I CREDITORI POSSONO AGIRE NEL CONFRONTO SIA DEL CONDOMINIO CHE DEI SINGOLI CONDOMINI. I CREDITORI POSSONO AGIRE NEL CONFRONTO DEI CONDOMINI IN REGOLA CON I PAGAMENTI DOVUTI AL CONDOMINIO, SE NON DOPO L'ESCUSSIONE DEGLI ALTRI CONDOMINI.

REGOLAMENTO CONDOMINIALE NORME CIRCA L'USO DELLE PARTI COMUNI, LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE, LA TUTELA DEL DECORO DELL'EDIFICIO, L'AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO, SANZIONE FINO € 200, RECLIVA € 900. SE NON PRESTA DAL TITOLO, AL REGOLAMENTO DEVE ESSERE ALLEGATE LE TABELLE MILLESIMALI CHE INDICANO RAPPORTO FRA VALORE QUOTA IMMOBILIARE ESCLUSIVA E VALORE INTERO EDIFICIO. IL REGOLAMENTO E L'ASSEMBLEA NON POSSONO PORRE LIMITAZIONI AL GODIMENTO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE ESCLUSIVA, MA SOLO NORME DI RECIPROCO RISPETTO. I CONDOMINI POSSONO PERÒ ANCHE LIMITAZIONI A CARICO DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI, POSSONO STABILIRE SERVITÙ RECIPROCHE, CALCOLARE LE QUOTE DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO DALLA LEGGE, POSSONO ASSEGNARE AI CONDOMINI POTERI MAGGIORI O MINORI DI QUELLI CHE AVREBBERO EX LEGE; ~~IL REGOLAMENTO~~ IN L'ACCORDO AVrà ALLORA NATURA CONTRATTUALE E IL REGOLAMENTO, APPROVATO DA TUTTI I CONDOMINI, SARÀ UN REGOLAMENTO CONTRATTUALE. QUESTE PREVISIONI DI NATURA CONTRATTUALE POSSONO ESSERE MODIFICATE SOLO CON L'UNANIMITÀ.

SUPERCONDOMINIO: PIÙ CONDOMINI UNITI. CIASCUN CONDOMINIO HA UNA QUOTA DI PROPRIETÀ SULLE PARTI COMUNI ED I RISPETTIVI ONERI. SI APPLICANO LE NORME DEL CONDOMINIO PER LE PARTI NECESSARIE E DESTINATE AL GODIMENTO DI TUTTI GLI EDIFICI; LE NORME DELLA COMUNIONE, PER LE STRUTTURE DOTATE DI UNA PROPRIA AUTONOMA UTILITÀ; NON NECESSARIE PER L'UTILIZZO DELLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI ESCLUSIVE E CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI UTILIZZAZIONE AUTONOMA.

MULTIPROPRIETÀ: USARE UNA CASA SOLO PER ALCUNI PERIODI DELL'ANNO (CASA VACANZE); GLI ALTRI MULTIPROPRIETARI LA USANO IN ALTRI PERIODI. SI APPLICA LA DISCIPLINA DELLA COMUNIONE; OGNUNO COMPRE UNA QUOTA DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE, POI ACCETTA UN ACCORDO IN CUI ACCETTA DI USARE SOLO UN'UNITÀ IMMOBILIARE DEL COMPLESSO E SOLO IN UN PERIODO LIMITATO. OPPURE UNO COMPRE UNA QUOTA DI UNA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE ED ACCETTA DI USARLA PER UN PERIODO LIMITATO.

IL POSSESSO UNA COSA È AVERE IL DIRITTO DI GODERE E DISPORRE DI UNA DETERMINATA COSA, UN'ALTRA IL FATTO DI EFFETTIVAMENTE GODERE E DISPORRE DI DETTA COSA. IL POSSESSO È UNA SITUAZIONE DI FATTO. IL SOLO POSSESSO CONFERISCE AL POSSESSORE DEI VANTAGGI (POSSESSO VALE TITOLO, CHI NEGLI LA PROPRIETÀ DEL POSSESSORE SU UN CERTO OGGETTO NON PUÒ ~~TOLGERE~~ TOLGERE LE VANTAGGI L'OGGETTO CON LA FORZA ETC.)

DISTINTE SITUAZIONI POSSESSORIE **POSSESSO PIENO**: CORPUS → **POSSESSO MATERIALE** DELLA COSA. ET ANIMO → **INTENZIONE** DI TENERE PER SÈ LA COSA, COME FAREBBE IL PROPRIETARIO. **DETTENZIONE** CORPUS HA IL POSSESSORE RICONOSCE CHE LA PROPRIETÀ È DI ALTRI. **POSSESSO MEDIATO** SOLO ANIMUS, IL CORPUS CE L'HA UN ALTRO (INQUILINO DI UNA CASA DATA IN LOCAZIONE). **COMPOSSESSO**: PIÙ PERSONE ~~HA~~ POSSIEDONO LO STESSO BENE.

DETTENZIONE E POSSESSO DIVERSI PER L'ANIMUS: ANIMUS POSSIDENDI, ANIMUS DETINENDI. MA SI DICE CHE CONTA IL TITOLO CON IL QUALE SI OTTIENE LA DISPONIBILITÀ DI UN BENE. CONTA NON TANTO LO STATO PSICOLOGICO INTERNO, QUANTO QUELLO ESTERNO E QUESTO DIPENDE, IN BUONA SOSTANZA, COL TITOLO. SE UNO HA L'ESERCIZIO DEL POTERE DI FATTO DI UN BENE, SI PRESUME CHE ABBAIA IL POSSESSO. CHI VUOLE DIRE CHE HA SOLO LA DETTENZIONE HA L'ONERE DELLA PROVA. NON CONTA SE UNO CHE HA LA DETTENZIONE AD UN CERTO PUNTO DECIDE, IN CUOR SUO, DI PRENDERE IL POSSESSO. IL PASSAGGIO DA DETTENZIONE A POSSESSO CONTA SE SI MANIFESTA ALL'ESTERNO: ~~CON~~ IN FORZA DI OPPOSIZIONE DAL DETENTORE RIVOLTA AL POSSESSORE, IN FORZA DI UN ATTO CON CUI IL DETENTORE MANIFESTI INEQUIVOCABILMENTE L'INTENZIONE DI CONTINUARE, PER IL FUTURO, A TENERE LA COSA COME POSSESSORE. IN FORZA DI CAUSA PROVENIENTE DA UN TERZO: IN FORZA DI UN ATTO CON IL QUALE L'ATTUALE POSSESSORE ATTRIBUISCA AL DETENTORE IL DIRITTO CORRISPONDENTE LA PROPRIA SITUAZIONE POSSESSORIA.

LE QUALIFICAZIONI DEL POSSESSO E DELLA DETTENZIONE: **POSSESSO LEGITTIMO**: IL POSSESSORE È IL PROPRIETARIO. **POSSESSO ILLEGITTIMO**: IL POSSESSORE NON È IL PROPRIETARIO. **POSSESSO ILLEGITTIMO DI BUONA FEDE**: ENTRO NELLA DISPONIBILITÀ DEL BENE SENZA SAPERE DI LEDERE L'ALTRO DIRITTO, IL POSSESSORE DEVE ~~COMPOR~~ ~~ESSESI~~ ~~COMPOR~~ ~~TATTO~~ NELL'ACQUISTO COME IL BUON PADRE DI FAMIGLIA. **POSSESSO ILLEGITTIMO DI MALAFEDE**: **POSSESSO ILLEGITTIMO VIZIOSO**: IL POSSESSORE HA ACQUISTATO LA MATERIALE DISPONIBILITÀ DEL BENE OLTRE CHE IN MALAFEDE CON VIOLENZA O CLANDESTINITÀ. **DETTENZIONE QUALIFICATA**: IL DETENTORE HA ACQUISTO LA MATERIALE DISPONIBILITÀ DEL BENE NELL'INTERESSE PROPRIO O VERO NELL'INTERESSE DEL POSSESSORE. **DETTENZIONE NON QUALIFICATA** IL DETENTORE HA ACQUISTO LA MATERIALE DISPONIBILITÀ DEL BENE PER OSPITALITÀ, SERVIZIO O LAVORO. **POSSESSO DI DIRITTI REALI MINORI** VI POSSONO ESSERE SITUAZIONI DI FATTO CHE CORRISPONDONO ALL'ESERCIZIO DI DIRITTI REALI C.J. MINORI. AD ES. POSSESSO DELLA SERVITÙ, POSSESSO DELL'USOFRUTTO.

ACQUISTO E PERDITA DEL POSSESSO: IN MODO ORIGINARIO: APPRENSIONE DELLA COSA SENZA O CONTRO LA VOLONTÀ DEL PRECEDENTE POSSESSORE; A TITOLO DERIVATIVO CONSEGNA MATERIALE O SIMBOLICA DEL BENE DA PARTE DEL PRECEDENTE AL NUOVO POSSESSORE. **TRADITIO FICTA**: MUTA SOLO L'ANIMUS. **TRADITIO BREVI MANU** IL DETENTORE ACQUISTA IL POSSESSO DEL BENE COSTITUITO POSSESSORIO IL POSSESSORE PERDE IL POSSESSO ED ACQUISTA LA DETTENZIONE. LA PERDITA DEL POSSESSO AVVIENE PER LA PERDITA DI UNO O DI ENTRAMBI L'ANIMUS ED IL CORPUS (DEFINITIVA IRREPERIBILITÀ O IRRECUPERABILITÀ DA PARTE DEL POSSESSORE).

SUCCESSIONE DEL POSSESSO QUANDO MUORE IL POSSESSORE, IL POSSESSO PASSA ALL'ERED E A TITOLO UNIVERSALE IP SO IURE, (ANCHE SENZA LA CONSEGNA) E CON LE CARATTERISTICHE CHE AVEVA PRESSO IL DE QUIUS (BUONAFEDE, MALAFEDE). **ACCESSIONE DEL POSSESSO** IL POSSESSO VIENE TRASFERITO CON UN TITOLO ASTRATTAMENTE IDONEO A TRASFERIRE IL DIRITTO DI PROPRIETA', A TITOLO PARTICOLARE, SUL BENE. VI DEVE ESSERE LA MATERIALE APPRENSIONE. IL POSSESSO È NUOVO, DIVERSO DA QUELLO DEL DANTE CAUSA. **ACCESSIONE**

POSSESSIONIS: SOMMARE IL PERIODO IN CUI SI È POSSEDUTO IL BENE AL PERIODO DI POSSESSO DEI PRECEDENTI POSSESSORI PER USUCAPIONE

ACQUISTO DEI FRUTTI E RIMBORSO DELLE SPESE: IL POSSESSORE ILLEGITTIMO NON SOLO DEVE RESTITUIRE LA COSA AL LEGITTIMO PROPRIETARIO, MA ANCHE I FRUTTI CHE HA PERCEPITO DALL'INIZIO DEL POSSESSO. IL POSSESSORE ILLEGITTIMO HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE **SPESE ORDINARIE** LIMITATAMENTE AL PERIODO PER IL QUALE È TENUTO ALLA RESTITUZIONE DEI FRUTTI. HA SEMPRE DIRITTO AL RIMBORSO DELLE **SPESE STRAORDINARIE**. PER I **MIGLIORAMENTI** HA DIRITTO AL RIMBORSO, PURCHÉ DETTI MIGLIORAMENTI SUSSISTANO AL TEMPO DELLA RESTITUZIONE E RISULTINO REALIZZATI IN CONFORMITÀ DELLA NORMATIVA EDILIZIA. L'IMPORTO DIPENDE DA BUONAFEDE O MALAFEDE.

DIRITTO DI RITENZIONE IL POSSESSORE - SE IN BUONAFEDE, PUÒ NON RESTITUIRE IL BENE FINCHÉ NON GLI SIANO CORRISPOSTE LE INDENNITÀ DOVUTE PER ~~LE~~ SPESE, RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTI.

POSSESSO VALE TITOLO SE UNO ACQUISTA A NON DOMINO UNA COSA MOBILE NE DIVENTA PROPRIETARIO, PURCHÉ CONCORRANO I SEGUENTI PRESUPPOSTI: BENI MOBILI SUSCETTIBILI DI POSSESSO; CHE L'ACQUIRENTE POSSA VANTARE UN TITOLO IDONEO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ (L'UNICO VIZIO PUÒ ESSERE CHE CHI TRASFERISCE ~~IL~~ POSSESSO NON ERA DOMINUS); CHE L'ACQUIRENTE NE ABBAIA ACQUISTATO IL POSSESSO (TRADITTO) ALTRIMENTI VIENE TUTELATO IL PRECEDENTE DOMINUS. CHE CHI ACQUISTI IL BENE SIA IN BUONA FEDE (IGNORI CHE L'ALIEVANTE ~~NON~~ SIA IL PROPRIETARIO, E TALE IGNORANZA NON DERIVI DA COLPA GRAVE DELL'ACQUIRENTE. OPINIONE PREVALENTE: POSSESSO VALE TITOLO: ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO; LA PROPRIETÀ SI ACQUISTA LIBERA DA PESI DI DIRITTI ALTRUI. ART 1153 SE QUALCUNO, CON SUCCESSIVI CONTRATTI ALIENA A PIÙ PERSONE UN BENE MOBILE, TRA ESSE QUELLA CHE PER PRIMA NE ACQUISTA IL POSSESSO IN BUONA FEDE È PREFERITA ALLE ALTRE, ANCHE SE IL TITOLO È DI DATA POSTERIORE.

PRINCIPI POSSESSO VALE TITOLO. NON SI APPLICANO ALLE UNIVERSALITÀ DI MOBILI ED AI MOBILI REGISTRATI.

1 ANNO. DENUNCIA 1 ANNO.

AZIONI DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO: SIA A TUTELA DEL POSSESSO CHE DELLA PROPRIETÀ CHE DI ALTRA DIRITTO REALE DI GODIMENTO. FINALITÀ CAUTELARE

DENUNCIA DI NUOVA OPERA SPETTA A CHI ABBAIA RAGIONE DI TEMERE CHE DA UNA NUOVA OPERA - INIZIATA DA MENO DI UN ANNO E NON TERMINATA (ALTRIMENTI AZIONE POSSESSORIA O PETITORIA) POSSA, SE PROSEGUITA, DANNARE DANNO ALLA COSA CHE FORMA OGGETTO DEL SUO DIRITTO O DEL SUO POSSESSO. IL GIUDICE PUÒ VIETARE LA CONTINUAZIONE DELL'OPERA O PERMETTERLA STABILENDO PERÒ LE OPPORTUNE CAUTELE

DENUNCIA DI DANNO TEMUTO SPETTA A CHI NEL CASO IN CUI VI SIA UN PERICOLO DI UN DANNO GRAVE E PROSSIMO DERIVANTE DA QUALCOSA, SENZA CHE RICORRA L'IPOTESI DI UNA NUOVA OPERA. IL GIUDICE DISPONE I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER SVIARE IL PERICOLO E, SE DEL CASO, IMPONE IDONEA GARANZIA PER GLI EVENTUALI DANNI.

IL RAPPORTO OBBLIGATORIO O OBBLIGAZIONE: UN SOGGETTO (DEBITORE) È TENUTO A SVOLGERE UNA PRESTAZIONE. L'OBBLIGAZIONE È RELATIVA IL DIRITTO DEL CREDITORE È RELATIVO E PERSONALE. VALE SOLO NEL CONFRONTI DEL DEBITORE. IL DIRITTO REALE INVECE È UN DIRITTO SU UNA COSA E VALE ERGA OMNES. DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO:

IL CREDITORE PUÒ TRARRE L'UTILITÀ DI UN DETERMINATO BENE (ALBERGATORE CHE CONCEDE CAMERA DA LETTO, È PERSONALE → VALE SOLO NEL CONFRONTI DEL DEBITORE ≠ DIRITTI REALI DI GODIMENTO.

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE: IL DEBITORE RISPONDE ALL'OBBLIGAZIONE CON TUTTI I SUOI BENI. SE SOMMA DI DENARO; ESECUZIONE FORZATA; CASI IN CUI È POSSIBILE L'ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA; ALTRIMENTI RISARCIMENTO DANNI

FONTE DELLE OBBLIGAZIONI LE OBBLIGAZIONI POSSONO SORGERE DA: CONTRATTO, FATTO ILLECITO, OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO A PRODURRE IN CONFORMITÀ DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO. FRA QUESTE ULTIME, VI SONO LE FONTI NOMINATE (NOMINATE DAL LEGISLATORE) ED INNOMINATE (PER ES. TESTAMENTO, ATTI LECITI DANNOSI, RAPPORTI NASCENTI DA ALCUNI CONTRATTI NULLI)

OBBLIGAZIONE NATURALE DIVERSA DA OBBLIGAZIONI CIVILI DI CUI SI È DETTO, NON DERIVA DALLE FONTI CHE ABBIAMO DETTO, MA DA UN DOVERE MORALE O SOCIALE. IL DEBITORE NON È GIURIDICAMENTE VINCOLATO ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE, MA SE LA ESEGUE NON PUÒ CHIEDERNE LA RESTITUZIONE: SOLUTI RETENTIO. PRESUPPOSTI: SPONTANEITÀ, CAPACITÀ DEL SOGGETTO CHE ESEGUE LA PRESTAZIONE, PROPORZIONALITÀ TRA PRESTAZIONE ESEGUITA, MEZZI DEL DEBITORE, ESIGENZA DA SODDISFARE. UNICO EFFETTO PRESTAZIONE NATURALE → SOLUTI RETENTIO (NO CESSIONE, TRASMISSIONE EREDITARIA, COMPENSAZIONE LEGALE E GIUDIZIARIA ETC.). ALCUNE OBBLIGAZIONI NATURALI: PRESENTI NELLA LEGGE, POI VE NE SONO ALTRE NON TIPICizzate DALLA LEGGE, MA CHE RISPONDONO CIÒ AD UN DOVERE MORALE E SOCIALE.

SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO DETERMINATI O DETERMINABILI OBBLIGAZIONI PROTER, REM LA TITOLANITÀ (PASSIVA) DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO SI DETERMINA IN BASE ALLA TITOLANITÀ DELLA PROPRIETÀ O DI ALTRO DIRITTO REALE SU UN DETERMINATO BENE. OBBLIGAZIONI AMBOLATORIE

OBBLIGAZIONI PLURISOGETTIVE L'OBBLIGAZIONE FA CAPO AD UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI. OBBLIGAZIONE SOLIDALE CIASCUNO DEI PIÙ DEBITORI È TENUTO AD ESEGUIRE L'INTERA PRESTAZIONE A FAVORE DEL CREDITORE. L'ADEMPIMENTO DI UNO LIBERA GLI ALTRI. CIASCUNO DEI PIÙ CREDITORI HA DIRITTO, NEL CONFRONTI DELL'UNICO DEBITORE,

USUCAPIONE SI ACQUISTA UN BENE DOPO UN CERTO PERIODO DI POSSESSO. SI APPLICA ALLA PROPRIETÀ ED AI DIRITTI REALI DI GODIMENTO, NON AI DIRITTI REALI DI GARANZIA. PRESUPPOSTI: POSSESSO SIA DI BUONAFEDE CHE DI MALAFEDE DEL BENE. CONTINUITÀ DEL POSSESSO: PRESUNZIONE DEL POSSESSO: BASTA DIMOSTRARE CHE SI POSSIEDE IL BENE ORA E CHE LO SI È POSSEDUTO IN UN TEMPO PIÙ REMOTO. CHI VUOLE CONTRASTARE L'USUCAPIONE DEVE DARE PROVA. NON INTERRUZIONE: INTERRUZIONE ~~ET~~ NATURALE (PERDITA DELL'OGGETTO) O CIVILE (AZIONE GIUDIZIALE CONTRO IL POSSESSORE); RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL POSSESSORE CHE IL DIRITTO SPETTA AD ALTRI. DECORSO DI UN LASSO DI TEMPO: 20 ANNI (SI PUÒ APPLICARE L'ACCESSIONE DEL POSSESSO); USUCAPIONE PIÙ BREVE: 10 ANNI BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI SE (TITOLO IDONEO, BUONAFEDE, TRASCRIZIONE); 10 ANNI UNIVERSALITÀ DI MOBILI (TITOLO IDONEO, BUONAFED); 10 ANNI BENI MOBILI NON REGISTRATI (BUONA FEDI); FONDI RUSTICI. L'ACQUISTO DELL'USUCAPIONE AVVIENE EX LEGE. ~~ACQUISIZIONE~~ GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTO USUCAPIONE (DICHIARATIVA, NON COSTITUTIVA).

LA TUTELA DELLE SITUAZIONI POSSESSORIA* AZIONI POSSESSORIE SONO A TUTELA DEL POSSESSO, AZIONI PETTORIE ~~SONO~~ SPETTANO A CHI HA IL DIRITTO DI PROPRIETÀ. AZIONI POSSESSORIE: PROCEDIMENTO GIUDIZIALE PIÙ AGEVOLE, ONERE PROBATORIO PIÙ LEGGERO RISPETTO A QUELLO DELL'AZIONE PETTORIA. AZIONE POSSESSORIA; TUTELA PROVVISORIA, CHI SOCCOMBE IN UN GIUDIZIO POSSESSORIO PUÒ ESPERIRE UN GIUDIZIO POSSESSORIO (DEVE PERÒ ASPETTARE LA RISOLUZIONE DELL'AZIONE POSSESSORIA A MENO CHE CIÒ NON GLI CAGIONI UN DANNO IRREPARABILE). AZIONI POSSESSORIE: RISARCIMENTO DEL DANNO. *DA CHI VUOLE PRIVARSI DEL POSSESSO POSSO RIFENDERSI SOLO, IN VIA DI AUTODIFESA, MENTRE L'ALTRI ATTO ILLECITO È IN CORSO, ALTAMENTE AZIONI POSSESSORIE.

AZIONE DI REINTEGRAZIONE (O SPOGLIO): REINTEGRARE NEL POSSESSO CHI VE È STATO ~~SPOGLIATO~~ VITTIMA DI UNO SPOGLIO VIOLENTO O CLANDESTINO. SPOGLIO: DURATURA PRIVAZIONE, O ~~NON~~ FATTO CHE COMPROMETTE IN MODO APPREZZABILE L'ESERCIZIO DEL POSSESSO. SPOGLIO TOTALE O PARZIALE. SPOGLIO VIOLENTO O CLANDESTINO (CONTRO LA VOLONTÀ ESPRESSA O PRESUNTA DEL POSSESSORE O DETENTORE). SPOGLIO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DALL'ANIMUS SPOLIANDI. LEGITTIMATO ATTIVO: QUALSIASI POSSESSORE, DETENTORE (MA NON QUALIFICATO). LEGITTIMO PASSIVO: AUTORE MATERIALE DELLO SPOGLIO, COLORO CHE DEBBONO RISPONDERE DEL FATTO DI QUEST'ULTIMO, CHI SI TROVI ATTUALMENTE NEL POSSESSO O DETENZIONE DEL BENE, IN VIRTÙ DI UN ACQUISTO (ANZI TITOLO PARTICOLARE) FATTO CON LA CONOSCENZA DELL'AVVENUTO SPOGLIO. L'AZIONE PUÒ ESSERE MOSSA CONTRO LO SPOLIATO ANCHE SE QUEST'ULTIMO È IL LEGITTIMO PROPRIETARIO (DOVRÀ ASPETTARE DI FARE L'AZIONE DI ~~SP~~ PETTORIA). DECADENZA: 1 ANNO

AZIONE DI MANUTENZIONE REINTEGRARE NEL POSSESSO DEL BENE CHI SIA STATO VITTIMA DI UNO SPOGLIO NON VIOLENTO NÈ CLANDESTINO. FARE CESSARE LE MOLESTIE O LE TURBATIVE DI CUI SIA STATO VITTIMA IL POSSESSORE: RIPRISTINO DEI LUOGHI. MOLESTIA O TURBATIVA: ATTIVITÀ CHE ANNECHI (O SERIO E CONCRETO PERICOLO CHE POSSA ANNECHIRE) AL POSSESSORE UN APPREZZABILE DISTURBO, CIOÈ UNA COMPRESSIONE DELLE FACOLTÀ IN CUI IL POSSESSO SI CONCRETIZZA, SIA ATTEANTI MATERIALI, SIA ATTI GIUDIZIALI CHE FACCIANO TEMERE IMMINENTI AZIONI MATERIALI CONTRASTANTI CON LA SITUAZIONE POSSESSORIA. ANIMUS TURBANDI. LEGITTIMAZIONE ATTIVA: SOLO POSSESSORE DI UN IMMOBILE, DI UN'UNIVERSALITÀ DI MOBILI, DIRITTO REALE SU UN IMMOBILE (NO MOBILI). DEVE AVERE IL POSSESSO DA ALMENO

SENZA TENERE CONTO DELL'INFLAZIONE. LE PARTI POSSONO CONCORDARE DI ~~CONCORDARE~~ ADATTARE L'IMPORTO DOVUTO AL POTERE DI ACQUISTO DELLA MONETA, CON C.D. CLAUSOLE DI INDICIZZAZIONE. ALCUNE PRESTAZIONI INDICIZZATE DALLA LEGGE. PRINCIPIO NOMINALISTICO ϕ \rightarrow PRESTAZIONI DI VALUTA (FIN DALL'ORIGINE OGGETTO È ~~QUESTA~~ SOMMA DI DANARO). NON SI APPLICA A PRESTAZIONE DI VALORE (ORIGINARIAMENTE NON SOMMA DI DENARO, OBBLIGAZIONE FACENTE capo A CHI È RESPONSABILE DI UN ~~QUO~~ SINISTRO STRAME). LIQUIDAZIONE OBBLIGAZIONE DI VALORE: CALCOLO DI QUANTO DOVUTO NEL MOMENTO IN CUI L'OBBLIGAZIONE È SORTA. INDICIZZAZIONE, AGGIUNTA DANNO DA RITARDO. ϕ ALTRIMENTI, PIÙ SEMPLICEMENTE, SI QUANTIFICA IL VALORE MONETARIO ATTUALE E SO DANNO DA RITARDO.

INTERESSI: LEGALI: DOVUTI IN FORZA DI UNA PREVISIONE DI LEGGE. **CONVENZIONALI**: ACCORDO FRA DEBITORE E CREDITORE. **CORRISPETTIVI**: CORRISPETTIVO ~~DE~~ PER IL GODIMENTO CHE IL DEBITORE HA DEL DANARO DEL CREDITORE. **COMPENSATIVI**: DOVUTI AL CREDITORE ^{CREDITORE DIMINUISCE CHE} DALLE OBBLIGAZIONI DI VALORE. **MORATORI**: DOVUTI DAL DEBITORE IN MORA, SE IL DANNO DA RITARDO MAGGIORE, RISARCIMENTO MAGGIOR DANNO. INTERESSI IN BASE A ~~AMMONTARE~~ ~~CAPITALE~~ ENTITÀ OBBLIGAZIONE PRINCIPALE E TEMPO. **TASSO \rightarrow LEGALE**: SI APPLICA SE LE PARTI NON HANNO STABILITO LA MISURA DEGLI INTERESSI. **CONVENZIONALE**: ACCORDO FRA DEBITORE E CREDITORE, FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM. **TASSI USURARI**: ϕ SE SONO STABILITI ~~TASSI USURARI~~ INTERESSI USURARI LA CLAUSOLA È NULLA E NON SONO DOVUTI INTERESSI.

SUCCESSIONE NEL DEBITO E NEL CREDITO AI SOGGETTI ORIGINARI DI UN RAPPORTO OBBLIGATORIO SE NE POSSONO ~~AB~~ SOSTITUIRE O AGGIUNGERE ALTRI. PER: SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE, SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE.

LA CESSIONE DEL CREDITO: DI REGOLA, LIBERA CEDIBILITÀ DEI CREDITI, SALVO CHE IL CREDITO ABBA CARATTERE STRETTAMENTE PERSONALE, IL TRASFERIMENTO SIA VIETATO DALLA LEGGE, LA CESSIONE SIA STATA CONVENZIONALMENTE ESCLUSA DALLE PARTI.

LA CESSIONE SI PERFEZIONA IN FORZA DI UN ACCORDO FRA CEDENTE E CESSIONARIO. NON È RICHIESTA L'ACCETTAZIONE DEL CEDUTO. CESSIONE PER CORRISPETTIVO, ϕ SENZA CORRISPETTIVO, IN FUNZIONE DI GARANZIA, PER ESTINGUERE UN DIVERSO DEBITO DEL CEDENTE VERSO IL CESSIONARIO. ~~CON~~ **CESSIONE SOLUTORIA**.

EFFETTI DELLA CESSIONE IL CREDITO SI TRASFERISCE NEL MOMENTO IN CUI SI PERFEZIONA L'ACCORDO. LA CESSIONE HA EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL CEDUTO SE GLI VIENE NOTIFICATA O SE QUEST'ULTIMO L'ACCETTA. ϕ SE NON VI È STATA NOTIFICATA ED IL CEDUTO PAGA AL CEDENTE, NON PUÒ ESSERE OBBLIGATO A PAGARE UNA SECONDA VOLTA AL CESSIONARIO. NOTIFICA O ACCETTAZIONE SERVONO ANCHE PER OPPOINIBILITÀ AI TERZI: SE TIZIO HA CEDUTO PRIMA A CAIO E POI A SEMIRONIO, PREVALE LA CESSIONE A CAIO.

L'OBBLIGAZIONE RIMANE INALTERATA (IL CREDITO SI TRASFERISCE CON PRIVILEGIE

ALL'INTERA PRESTAZIONE E L'ESECUZIONE FATTA A FAVORE DI UNO DEI CREDITORI ESTINGUE L'OBBLIGAZIONE. **OBBLIGAZIONE PARZIALE** CIASCUNO DEI PIÙ DEBITORI È TENUTO AD ESEGUIRE UNA PARTE SOLTANTO DELL'UNITARIA PRESTAZIONE, MENTRE LA RESTANTE PARTE DELLA MEDESIMA PRESTAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA, DA CIASCUNO PER LA SUA PARTE, DAGLI ALTRI CONDEBITORI. CIASCUNO DEI PIÙ CREDITORI HA DIRITTO AD UNA PARTE SOLTANTO DELL'UNITARIA PRESTAZIONE, MENTRE LA RESTANTE PARTE DELLA MEDESIMA PRESTAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA A FAVORE SINGOLARMENTE DEGLI ALTRI CREDITORI, PER LA QUOTA DI RISPETTIVA SPETTANZA

1294 PLURALITÀ DI DEBITORI → TENUTI IN SOLIDO SE DALLA LEGGE O DAL TITOLO NON RISULTA DIVERSAMENTE

PLURALITÀ DI CREDITORI → SOLIDARIETÀ RICORRE SOLO NELLE IPOTESI ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE O DAL TITOLO.

OBBLIGAZIONE SOLIDALE

DIVISIBILITÀ E INDIVISIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE INDIVISIBILE: PRESTAZIONE NON SUSCETTIBILE DI ADEMPIMENTO PARZIALE: PER SUA NATURA O PER VOLONTÀ DELLE PARTI;

DIVISIBILI: LE ALTRE PRESTAZIONI

PRESTAZIONE DEVE; ESSERE SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE ECONOMICA; RISPONDERE AD UN INTERESSE DEL CREDITORE. TIPO DI PRESTAZIONE: DARE (TRASFERIMENTO DI UN DIRITTO SUL BENE, CONSEGNA DI UN BENE); BENE SPECIFICO: OBBLIGAZIONE SPECIFICA. BENE DETERMINATO SOLO NEL GENERE: OBBLIGAZIONE GENERALE. **FACERE - NON FACERE**. **OBBLIGAZIONE DI MEZZI**: IL DEBITORE È TENUTO

A SVOLGERE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ, SENZA PERALTRO GARANTIRE CHE IL CREDITORE CONSEGUA IL RISULTATO SPERATO. **OBBLIGAZIONI DI RISULTATO** IL DEBITORE È TENUTO INVECE A REALIZZARE PROPRIO UN DETERMINATO RISULTATO QUALE ESITO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ; **FUNGIBILE** SE PER IL CREDITORE NON SONO RILEVANTI NÈ L'IDENTITÀ NÈ LE QUALITÀ PERSONALI DI CHI LA ESEGUE. **INFUNGIBILE**. **PRESTAZIONE POSSIBILE, LECITA, DETERMINATA (DETERMINABILE)**. **CORRETTEZZA** NON SACRIFICARE OLTRE IL NECESSARIO GLI OBBLIGHI

DELLA CONTROPARTE. **OBBLIGHI DI PROTEZIONE**.

OBBLIGAZIONI SEMPLICI HANNO PER OGGETTO UN'UNICA PRESTAZIONE. **OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE** DUE O PIÙ PRESTAZIONI, ~~MA~~ IL DEBITORE SI LIBERA ESEGUENDONE 1 SOLA. SE NON DIVERSAMENTE PREVISTO, SCEGLIE IL DEBITORE QUALE. **OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE**: UNA SOLA PRESTAZIONE, IL DEBITORE HA FACOLTÀ DI LIBERARSI ESEGUENDONE UN'ALTRA. O AL CREDITORE SIA RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI RICHIEDERE L'EFFETTUAZIONE DI UNA DIVERSA E PREDETERMINATA PRESTAZIONE.

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: IL DEBITORE È TENUTO A DARE AL CREDITORE UNA SOMMA DI DENARO. LA PRESTAZIONE PUÒ ESSERE ESEGUITA OLTRE CHE CON PEZZI MONETARI, ANCHE CON QUALSIASI ALTRO MEZZO DI PAGAMENTO. SE PAGA IN MONETA IL CREDITORE NON PUÒ RIFIUTARE SE ~~IL~~ IMPORTO < 3000 EURO; SE PAGA CON ASSEGNO, CREDITORE PUÒ RIFIUTARE SOLO PER GIUSTIFICATO MOTIVO. ART 1277 PRINCIPIO NOMINALISTICO IL DEBITORE È TENUTO A DARE TANTO DENARO QUANTO ORIGINALMENTE PATTUITO

GARANZIE ET.C.). IL CEDUTO PUÒ OPPORRE AL CESSIOMARIO LE STESSE ECCEZIONI CHE AVREBBE POTUTO OPPORRE AL CEDENTE. PERÒ IL CEDUTO NON PUÒ OPPORRE IN COMPENSAZIONE AL CESSIOMARIO UN CONTROREDITO VERSO IL CEDENTE QUALORA ABBIÀ ACCETTATO LA CESSIOME, O VERO QUALORA SI TRATTI DI CREDITO SORTO POSTERIORMENTE ALLA CESSIOME, COSÌ COME NON PUÒ OPPORRE AL CESSIOMARIO NEGOZI ESTINTIVI E MODIFICATIVI DEL CREDITO CEDUTO, SE SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA O ALL'ACCETTAZIONE DELLA CESSIOME.

RAPPORTI TRA CEDENTE E CESSIOMARIO SE LA CESSIOME È A TITOLO ONEROSO, IL CEDENTE, SALVO PATTO CONTRARIO, GARANTISCE AL CESSIOMARIO L'ESISTENZA DEL CREDITO AL MOMENTO DELLA CESSIOME. NON GARANTISCE LA SOLVENZA DEL DEBITORE. SE È A TITOLO GRATUITO, GARANTISCE L'ESISTENZA DEL CREDITO SOLO SE L'HA ESPRESSAMENTE PROMESSA E TAT. NON GARANTISCE SOLVENZA.

IL CEDENTE, CON APOSITO PATTO, PUÒ ASSUMERE ANCHE LA GARANZIA DELLA SOLVENZA DEL DEBITORE.

SE IL CEDENTE CEDE UN CREDITO AL CESSIOMARIO PER ESTINGUERE UN SUO DEBITO, SI PRESUME SIA PRO SOLVENDO; CHE CIOÈ IL CEDENTE SI

LIBERI NEI CONFRONTI DEL CESSIOMARIO SE IL CEDUTO PAG. ~~SE VOL~~

~~SE~~ PRO SOLUTO: IL CESSIOMARIO LIBERA IL CEDENTE CON LA CESSIOME,

ACCOLLANDOSI IL RISCHIO DELLA SOLVENZA DEL DEBITORE.

DIVERSO DA CESSIOME

↑

DELEGAZIONE ATTIVA ACCORDO TRILATERALE TRA CREDITORE ^{DIVERSO DA CESSIOME} DEBITORE ED UN TERZO IN FORZA DEL QUALE IL CREDITORE (DELEGANTE) DELEGA IL DEBITORE (DELEGATO)

AD IMPEGGARSI AD EFFETTUARE LA PRESTAZIONE AL TERZO (DELEGATARIO)

IL DELEGATO È DEBITORE SIA VERSO IL DELEGANTE CHE VERSO IL

DELEGATARIO (SE NON ADEMPRE, ^{CONTRO} DI LUI POSSONO AGIRE SIA IL DELEGANTE CHE

IL DELEGATARIO). SALVO CHE LE PARTI ABBIANO CONCORDATO LA LIBERAZIONE DEL

DELEGATO NEI CONFRONTI DEL DELEGANTE.

MODIFICAZIONE NEL LATO ^{ATTIVO} PASSIVO DEL LATO OBBLIGATORIO LA SOSTITUZIONE DEL

DEBITORE NON È POSSIBILE SENZA L'ESPRESSA VOLONTÀ DEL CREDITORE. SE MANCA

IL PRECEDENTE DEBITORE NON VIENE LIBERATO, MA SE NE AGGIUNGE UN ALTRO.

DELEGAZIONE PASSIVA: DELEGAZIONE A PROMETTERE NEGOZIO TRILATERALE FRA DEBITORE, CREDITORE

ED UN TERZO, IN FORZA DEL QUALE IL PRIMO (DELEGANTE) DELEGA IL TERZO (DELEGATO) AD

OBBLIGARSI A EFFETTUARE UN DETERMINATO PAGAMENTO ~~MA~~ A FAVORE DEL

CREDITORE (DELEGATARIO). LA DELEGAZIONE PRESUPPONE CHE IL DELEGANTE SIA CREDITORE DEL

DELEGATO E DEBITORE DEL DELEGATARIO. IL DELEGANTE RIMANE OBBLIGATO SOLIDAMENTE

COL DELEGATO AL DELEGATARIO, MA IL DELEGATARIO PUÒ, CON DICHIARAZIONE ESPRESSA,

ACCONSENTIRE A LIBERARE SUBITO IL DELEGANTE: DELEGAZIONE LIBERATORIA (ESTINZIONE

GARANZIE ANNESSE AL CREDITO, A ME CHE CHI LE HA PRESTATE NON CONSENTA A MANTENERLE.

IL DELEGATO: a) QUALORA ABBIA PROMESSO DI PAGARE AL DELEGATARIO QUANTO ESSO DELEGATO DEVE AL DELEGANTE (RAPPORTO DI PROVISTA) POTRÀ OPPORRE AL DELEGATARIO TUTTE LE ECCEZIONI CHE AVREBBE POTUTO OPPORRE AL DELEGANTE

b) QUALORA ABBIA PROMESSO DI PAGARE AL DELEGATARIO QUANTO QUESTI DEVE RICEVERE DAL DELEGANTE (RAPPORTO DI VALUTA) POTRÀ OPPORRE AL DELEGATARIO TUTTE LE ECCEZIONI CHE A QUEST'ULTIMO AVREBBE POTUTO OPPORRE IL DELEGANTE.

c) RAPPORTO DI VALUTA MA NEI LIMITI RAPPORTO DI PROVISTA, ENTRAMBE ECCEZIONI.

d) NO RAPPORTO DI PROVISTA NÈ DI VALUTA, NO ECCEZIONI. IN CASO DI NULLITÀ (O INESISTENZA) DEL RAPPORTO DI VALUTA, POTRÀ OPPORRE LE ECCEZIONI RELATIVE AL RAPPORTO DI PROVISTA

IL DELEGATO PUÒ OPPORRE AL DELEGATARIO LE ECCEZIONI RELATIVE AI SUOI RAPPORTI CON QUEST'ULTIMO.

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ACCORDO FRA DEBITORE E TERZO IN FORZA DEL QUALE IL DELEGANTE DELEGA IL TERZO (NON È TENUTO AD ACCETTARE) AD EFFETTUARE SENZ'ALTRO UNA DETERMINATA PRESTAZIONE A FAVORE DEL CREDITORE. FUNZIONE IMMEDIATAMENTE SOLUTORIA. SCHEMA ASSEGNO BANCARIO: TIZIO DICE ALLA BANCA (DEBITRICE DI EZIO) DI PAGARE CAIO. IL PAGAMENTO EFFETTUATO DAL DELEGATO NELLE MANI DEL DELEGATARIO VALE, NEI RAPPORTI FRA DELEGANTE E DELEGATARIO, COME EFFETTUATO A QUEST'ULTIMO DAL DELEGANTE. NEI RAPPORTI FRA DELEGANTE E DELEGATO, VALE COME EFFETTUATO DAL DELEGATO AL DELEGANTE.

ESPROSSIONE CONTRATTO FRA CREDITORE ED UN TERZO. IL TERZO SI OBBLIGA A PAGARE AL TERZO IL ~~DEB~~ CREDITORE IL DEBITO DEL DEBITORE ORIGINARIO. IL TERZO È OBBLIGATO IN SOLIDO INSIEME AL DEBITORE ORIGINARIO. IL TERZO SUBENTRA NELLA POSIZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO.
 ✓ IL CREDITORE PUÒ LIBERARE IL DEBITORE ORIGINARIO (ESPROSSIONE LIBERATORIA).

ACCOLLO A CONTRATTO FRA DEBITORE (ACCOLATO) ED UN TERZO (ACCOLANTE) IN FORZA DEL QUALE QUEST'ULTIMO SI ASSUME L'ONERE DI PROCURARE AL CREDITORE (ACCOLATARIO) IL PAGAMENTO DI UN DEBITO DEL DEBITORE.

ACCOLLO INTERNO DEBITORE E TERZO NON ATTRIBUISCONO DIRITTI ALL'ACCOLANTE. È UN ACCORDO FRA DI LORO **ACCOLLO ESTERNO** L'ACCOLATARIO HA IL DIRITTO DI PRETENDERE DALL'ACCOLANTE L'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO CREDITO. **ACCOLLO ESTERNO** CUMULATIVO E LIBERATORIO.

ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE

ADEMPIMENTO ESATTA REALIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DOVUTA. DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA. SI POSSONO CONVENIRE AGGRAVAMENTI O ATTENUAZIONI DELLA DILIGENZA RICHIESTA DAL LEGISLATORE. NULLO PERÒ IL PATTO CHE ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE PER INADEMPIENZE DERIVANTI DA DOLO O COLPA GRAVE DI QUEST'ULTIMO. IL SOLVENS NON PUÒ IMPUGNARE L'ADEMPIMENTO ESEGUITO.

IN MORA: LA MORA DEL CREDITORE NON LIBERA IL DEBITORE; SE VUOLE LIBERARSI:
DEPOSITO BENI MOBILI, CONSEGNA BENI IMMOBILI AD UN SEQUESTRO.
NON COSTITUISCE IN MORA IL CREDITORE L'OFFERTA NON FORMALE.

COMPENSAZIONE IL CREDITORE È ALLO STESSO TEMPO DEBITORE DELLA CONTROPARTE. LE PARTI POSSONO ESTINGUERE RECIPROCAMENTE I DEBITI. ALCUNE OBBLIGAZIONI NON POSSONO ESSERE SOGGETTE A COMPENSAZIONE (AUMENTI). **COMPENSAZIONE LEGALE**: I CREDITI SONO OMOGENEI → HANNO PER OGGETTO COSE FUNGIBILI E DELLO STESSO GENERE. LIQUIDI → CREDITI DETERMINATI NEL LORO AMMONTARE E NON CONTESTATI. ESIGIBILI → DEBONO ESSERE SUSCETTIBILI DI RICHIESTA, DA PARTE DEL DEBITORE CREDITORE, DI IMMEDIATO ADEMPIMENTO. LA PARTE LA DEVE FAR VALERE IN GIUDIZIO, I DEBITI SI ESTINGUONO DAL MOMENTO DELLA LORO COESISTENZA, PER LEGGE. **COMPENSAZIONE GIUDIZIALE** IL CREDITO DI UNA DELLE PARTI NON È LIQUIDO → IL GIUDICE PUÒ DICHIARARE L'ESTINZIONE DEI DUE DEBITI A CONDIZIONE CHE IL CREDITO SIA LIQUIDO E DI FACILE E PRONTA LIQUIDAZIONE. **COMPENSAZIONE VOLONTARIA** LE PARTI, IN FORZA DI UN ACCORDO, RINUNCIANO SCAMBIEVOLMENTE AI RISPETTIVI CREDITI, SEPPURE GLI STESSI NON PRESENTINO I REQUISITI PER FAR LUOGO A COMPENSAZIONE LEGALE O GIUDIZIALE. **FACOLTATIVA** LA PARTE RINUNZIA A FAR VALERE UN OSTACOLO CHE SI FRAPPORREBBE ALLA COMPENSAZIONE LEGALE.

CONFUSIONE QUALORA LE QUALITÀ DI CREDITORE E DI DEBITORE VENGANO A RIUNIRSI NELLA STESSA L'OBBLIGAZIONE SI ESTINGUE PER CONFUSIONE.

NOVAZIONE CONTRATTO CON IL QUALE I SOGGETTI DI UN RAPPORTO OBBLIGATORIO SOSTITUISCONO A QUELLO ORIGINARIO UN NUOVO RAPPORTO OBBLIGATORIO. EFFETTO ESTINTIVO OBBLIGAZIONE ORIGINARIA, COSTITUTIVO DI NUOVA OBBLIGAZIONE. **NOVAZIONE SOGGETTIVA** LA SOSTITUZIONE RIGUARDA LA PERSONA DEL DEBITORE, CHE VIENE LIBERATO. **NOVAZIONE OGGETTIVA** LA SOSTITUZIONE RIGUARDA L'OGGETTO O IL TITOLO. TRE PRESUPPOSTI: UNO OGGETTIVO → MODIFICAZIONE SOSTANZIALE DELL'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE; UNO SOGGETTIVO; COMUNE ED INEQUIVOCA VOLONTÀ DELLE PARTI DI ESTINGUERE L'OBBLIGAZIONE ORIGINARIA; STRUTTURALE: INTERESSE COMUNE DELLE PARTI ALL'EFFETTO NOVATIVO.

REMISSIONE NEGIZIO UNILATERALE RECEPITO E GRATUITO, IN FORZA DEL QUALE IL CREDITORE RINUNZIA, PARZIALMENTE O TOTALMENTE, AL PROPRIO CREDITO. HA EFFETTO QUANDO LA DICHIARAZIONE PERVIENE AL DEBITORE. QUEST'ULTIMO, IN CONGRUO TERMINE, PUÒ DICHIARARE DI NON VOLERNE PROFITTARE. PRESUNZIONE ASSOLUTA DI REMISSIONE → RESTITUZIONE VOLONTARIA DEL TITOLO ORIGINALE DEL CREDITO AL DEBITORE. **REMISSIONE TACITA** REMISSIONE ≠ PARTUM DE NON PETENDO → IL CREDITORE SI IMPEGNA, AD ES., A NON CHIEDERE L'ADEMPIMENTO PRIMA DI UN CERTO MOMENTO.

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA ESTINZIONE OBBLIGAZIONE, QUALORA DIPENDA DA CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE. SITUAZIONE IMPEDITIVA IMPREVEDIBILE E NON SUPERABILE CON SFORZO ESIGIBILE. NON È SUFFICIENTE MAGGIOR DIFFICOLTÀ OD ONEROSITÀ DELLA PRESTAZIONE. NON È NECESSARIA IMPOSSIBILITÀ ASSOLUTA O OGGETTIVA. È SOLO NECESSARIO CHE LA SITUAZIONE SOPRAVVENUTA SIA TALE DA NON POTER ESSERE SUPERATA CON LO SFORZO DILIGENTE CUI IL DEBITORE È TENUTO. NON È NEPPURE NECESSARIO, CHE LA SITUAZIONE IMPEDITIVA SIA NON IMPUTABILE AL DEBITORE A TITOLO DI COLPA O DI DOLO. È SOLO NECESSARIO CHE TALE SITUAZIONE SI SIA VERIFICATA PER UNA CAUSA CHE IL DEBITORE NON ERA TENUTO, NEI CONFRONTI DEL CREDITORE, AD EVITARE. STABILIRE SE LA CONDOTTA POSSA RITENERSI O MEMO ESIGIBILE DAL DEBITORE. SE NON È ESIGIBILE SI AVrà L'IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA NON IMPUTABILE. **IMPOSSIBILITÀ DEFINITIVA**, SI ESTINGUE AUTOMATICAMENTE L'OBBLIGAZIONE. **IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA**: ESTINZIONE SE PERDURA FINO A QUANDO IL DEBITORE NON PUÒ PIÙ ESSERE RITENUTO OBBLIGATO AD ESEGUIRE LA PRESTAZIONE, O IL CREDITORE NON HA PIÙ INTERESSE A CONSEGUIRLA. ALTRIMENTI ESONERA IL DEBITORE DALLA RESPONSABILITÀ PER RITARDO NELL'ADEMPIMENTO; HA IL DEBITORE DOVrà CHE PAGARE UNA VOLTA VENUTA MENO LA CAUSA IMPEDITIVA. **IMPOSSIBILITÀ TOTALE**; **IMPOSSIBILITÀ PARZIALE**

INADEMPIMENTO: **TOTALE**: PRESTAZIONE MANCATA INTERAMENTE. **PARZIALE**: PRESTAZIONE EFFETTUATA MA NON COMPLETAMENTE. **ASSOLUTO**, ESCLUSO CHE POSSA ESSERE EFFETTUATO IN FUTURO.

RELATIVO: PRESTAZIONE NON ESEGUITA IN TERMINI, MA POTREBBE ESSERE IN FUTURO; RITARDO CHE POTREBBE DIVENTARE ADEMPIMENTO TARDIVO O INADEMPIMENTO DEFINITIVO. PUÒ AVERSI **INADEMPIMENTO ANCORA PRIMA CHE SIA MATURATO IL TEMPO DELL'ADEMPIMENTO**

IL DEBITORE PUÒ RICHIEDERE AL CREDITORE LA QUIETANZA NELLA QUALE IL CREDITORE AFFERMA DI AVER RICEVUTO L'ADEMPIMENTO (PROVA DOCUMENTALE PRECOSTITUITA, ASSIMILABILE AD UNA CONFESSIONE STRAGIUDICIALE).

DESTINATARIO DELL'ADEMPIMENTO: CREDITORE, SE INCAPACE → RAPPRESENTANTE LEGALE. PAGAMENTO AD UN SOGGETTO CHE IL CREDITORE ABBA INDICATO AL DEBITORE COME LEGITTIMATO A RICEVERE IL PAGAMENTO. SE PAGA A CHI NON È LEGITTIMATO, IL DEBITORE SI LIBERA SE DIMOSTRA CHE IL CREDITORE NE HA APPROFITATO O PATIFICATO. IL DEBITORE SI LIBERA SE PAGA IN BUONAFEDE AD UNO CHE SEMBRA ESSERE IL CREDITORE.

LUOGO ADEMPIMENTO: INDICATO NEL TITOLO, DETERMINATO DA USI O NATURA RAPPORTO. ALTRIMENTI: CONSEGNARE COSA CERTA E DETERMINATA VA ADEMPIUTA NEL LUOGO IN CUI L'OBLIGAZIONE È SORTA. PAGARE SOMMA DI DENARO (DETERMINATA, DETERMINABILE) ADEMPIUTA AL DOMICILIO CHE IL CREDITORE HA AL TEMPO DELLA SCADENZA (OBLIGAZIONE PORTABILE). PAGARE SOMMA DI DENARO DA PARTE DELLA P.A. → TESORERIA ENTE DEBITORE. ALTRI CASI → DOMICILIO CHE IL DEBITORE HA AL TEMPO DELLA SCADENZA (OBLIGAZIONI QUERABILI).

TEMPO DELL'ADEMPIMENTO: TERMINE SPESSE INDICATO NEL TITOLO. TERMINE A FAVORE DEBITORE → IL CREDITORE NON PUÒ ESIGERE ADEMPIMENTO PRIMA, DEBITORE PUÒ ADEMPIERE PRIMA. TERMINE A FAVORE CREDITORE → CREDITORE PUÒ CHIEDERE ADEMPIMENTO PRIMA DEL TERMINE, DEBITORE NON PUÒ ADEMPIERE PRIMA. A FAVORE DI ENTRAMBI: NE IL CREDITORE NÈ IL DEBITORE POSSONO PRETENDERE DI ESEGUIRE L'OBLIGAZIONE PRIMA DEL TERMINE. IL CREDITORE PUÒ AGIRE COME SE IL TERMINE FOSSE SCADUTO SE: DEBITORE HA DIMINUITO GARANZIE, DEBITORE SIA DIVENTATO INSOLVENTE (VEROSIMILE CHE DEBITORE NON ADEMPIERA). PARTI LIBERE DI STABILIRE IL TERMINE (DEROGA TRANSAZIONI COMMERCIALI D.Lgs. N. 231/2002) → TUTELARE CREDITORE. SE NON È PREVISTO TERMINE → CREDITORE PUÒ PRETENDERE IMMEDIATAMENTE L'ADEMPIMENTO. SE PRESTAZIONE RICHIEDE TEMPO: GIUDICE STABILISCE TERMINE.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE: VIETATO TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE PER PIÙ DI €3000. SE PIÙ → BANCHE, POSTE, ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA ED ISTITUTI DI PAGAMENTO. **ADEMPIMENTO DEL TERZO:** IL TERZO ADEMPIE UN'OBLIGAZIONE DEL DEBITORE. IL CREDITORE NON PUÒ RIFIUTARE L'ADEMPIMENTO DEL TERZO. IL DEBITORE PUÒ OPPORSI → NON PUÒ ESSERE CONTRARIO A CORRETTEZZA E BUONAFEDE. SE IL DEBITORE SI OPPONE IL CREDITORE PUÒ RIFIUTARE L'ADEMPIMENTO → IL SUO RIFIUTO NON PUÒ ESSERE CONTRARIO A CORRETTEZZA E BUONAFEDE. IL TERZO, SE NON HA AGITO PER SPARTIZIONE LIBERATA, PUÒ ESPERIRE L'AZIONE DI ARRICHIAMENTO (2441).

IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO: SE IL DEBITORE HA PIÙ CREDITI VERSO UN CREDITORE PUÒ DECIDERE QUALE SODDISFARRE, SE DEBITO PECUNIARIO LIQUIDO ED ESIGIBILE → PRIMA INTERESSI, SALVO DIVERSO ACCORDO. SE NON VI È IMPUTAZIONE → PEGIORE PER VEDERE QUALE DEBITO SI PAGA PRIMA.

SURROGAZIONE SOSTITUZIONE DEL CREDITORE CON ALTRA PERSONA. PRESUPPONE CHE L'OBLIGAZIONE SIA ADEMPIUTA. FINALITÀ: AGEVOLARE L'ADEMPIMENTO A FAVORE DEL CREDITORE ORIGINARIO, CON ATTRIBUZIONE AL TERZO - CHE RENDE POSSIBILE DETTO ADEMPIMENTO - DEI DIRITTI INERENTI AL RAPPORTO OBLIGATORIO.

DATIO IN SOLUTUM: IL CREDITORE PUÒ RIFIUTARE UNA PRESTAZIONE DIVERSA DA QUELLA STABILITA, MA PUÒ ANCHE ACCETTARLA (DATIO IN SOLUTUM DAZIONE IN PAGAMENTO). OGGETTO DAZIONE IN PAGAMENTO → DARE, FARE, NON FARE. ACCORDO FRA CREDITORE E DEBITORE CESSIONE DI UN CREDITO IN PAGAMENTO: OBLIGAZIONE SI ESTINGUE CON LA RISCOSSIONE DEL CREDITO CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - RIPARTIZIONE DEL RICAVATO DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI E NELLA MISURA IN CUI I CREDITORI SONO SODDISFATTI.

MORA CREDENDI: IL CREDITORE NON PERMETTE O, SENZA LEGITTIMO MOTIVO, NON SI METTE IN GRADO DI RICEVERE LA PRESTAZIONE, IL CREDITORE PUÒ, TRAMITE OFFERTA, COSTITUIRLO IN MORA. OFFERTA: DICHIARAZIONE DEL DEBITORE DI VOLER ESEGUIRE LA PRESTAZIONE. OFFERTA SOLENNE: PUBBLICO UFFICIALE; OFFERTA REALE, OFFERTA PER INTIMAZIONE. SECONDO GLI USI. SE IL CREDITORE ACCETTA L'OFFERTA, L'OBLIGAZIONE SI ESTINGUE, ALTRIMENTI IL CREDITORE VIENE POSTO

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE: SE UNO NON ADEMPIE, E NON VI È UNA ~~CAUSA~~ ^{IMPOSSIBILITÀ CONTRATTUALE} NON IMPUTABILE AL DEBITORE, ~~DEB~~ DEVE PAGARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

DANNO RISARCIBILE: SE INADEMPIMENTO ASSOLUTO, IL DEBITORE DEVE PAGARE IL DANNO PER IL MANCATO ADEMPIMENTO; SE IMPEDIMENTO RELATIVO: DEVE PAGARE IL DANNO DA RITARDO E ADEMPIERE. IL RISARCIMENTO DEL DANNO DEVE COMPRENDERE SIA LA PERDITA SUBITA DAL CREDITORE CHE IL MANCATO GUADAGNO. RISARCIBILE È SIA DANNO PATRIMONIALE CHE NON PATRIMONIALE SE L'INADEMPIMENTO ABBIA DETERMINATO LA LESIONE DI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA. RISARCIBILE È SOLTANTO IL DANNO CHE SIA CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA DELL'INADEMPIMENTO. SE INADEMPIMENTO O RITARDO NON DIPENDONO DA POLO → RISARCIMENTO LIMITATO AL DANNO CHE POTEVA PREVEDERSI NEL TEMPO IN CUI È SORTA L'OBBLIGAZIONE. QUANDO RICHIEDE IL RISARCIMENTO IL CREDITORE HA L'ONERE DI ALEGARE E PROVARE LE SINGOLE VOCI DI DANNO. ALTRIMENTI CREDITORE E DEBITORE POSSO ACCORDARSI PER UNA CLAUSOLA ~~PER~~ PENALE. SE NON SI RIESCE A STABILIRE L'AMMONTARE PRECISO DEL DANNO → VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL GIUDICE. LIQUIDAZIONE DEVE ESSERE DIMINUITA SE A DETERMINARE IL DANNO HA CONCORSO IL CREDITORE FATTO COLPOSO DEL CREDITORE - IL CREDITORE HA IL DOVERE DI NON AGGRAVARE IL PREGIUDIZIO DETERMINATO DALL'ALTRA INADEMPIENZA → IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON È DOVUTO PER I PANNI CHE IL CREDITORE AVREBBE POTUTO EVITARE USANDO L'ORDINARIA DILIGENZA.

INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE DI VALUTA. DAL GIORNO DELLA MORA IL DEBITORE È TENUTO A PAGARE, OLTRE AL CAPITALE, GLI INTERESSI MORATORI → TASSO CONVENZIONALE, TASSO LEGALE. IL CREDITORE PUÒ SOSTENERE DI AVERE SUBITO UN DANNO MAGGIORE. DEPREZZAMENTO MONETARIO: RIVALUTAZIONE → ~~HE~~ LEGIS PREVISTA CON RIFERIMENTO A TALI CREDITI. IN OGNI ALTRO CASO, GRANA SUL CREDITORE L'ONERE DI PROVARE CHE SE TEMPESTIVAMENTE PRESTATO, IL DANARO SAREBBE STATO UTILIZZATO IN MODO DA EVITARE, IN TUTTO O IN PARTE, LE CONSEGUENZE NEGATIVE DELL'INFLAZIONE.

MORA DEL DEBITORE IL RITARDO È DISTINTO DALLA MORA DEL CREDITORE. PRESUPPOSTI MORA DEL DEBITORE: RITARDO NELL'ADEMPIMENTO, IMPUTABILITÀ DEL RITARDO AL DEBITORE, INTIMAZIONE DI ADEMPIERE SEPPUR TARDIVAMENTE, MANDATA DAL CREDITORE AL DEBITORE ~~PERITO~~ PRESSO (MORA EX PERSONA). QUEST'ULTIMO PRESUPPOSTO NON SERVE SE: L'OBBLIGAZIONE DERIVA DA FATTO ILLECITO, DEBITORE DICHIARA PER ISCRITTO DI NON VOLER ADEMPIERE, L'OBBLIGAZIONE È LIQUIDA, ~~ESISTE~~ A TERMINE E LA PRESTAZIONE DEV'ESSERE ESEGUITA AL DOMICILIO DEL CREDITORE.

EFFETTI DEL RITARDO ED EFFETTI DELLA MORA DEBITORIS. SEMPLICE RITARDO → NON IMPRODUTTIVO DI CONSEGUENZE GIURIDICHE (CREDITORE PUÒ RICHIEDERE RISARCIMENTO DEL DANNO. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO ETC.) } EFFETTI SPECIFICI MORA DEBITORIS → OBBLIGO PAGAMENTO INTERESSI MORATORI. PERPETUATIO OBBLIGATIONIS: SE LA PRESTAZIONE DIVENTA IMPOSSIBILE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE, IL DEBITORE NON VIENE LIBERATO MA È OBBLIGATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO, COME SE FOSSE RESPONSABILE DELLA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE. IL DEBITORE È LIBERATO DA QUESTA RESPONSABILITÀ SE DIMOSTRA CHE L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE SAREBBE UGUALMENTE PERITO PRESSO IL CREDITORE.

MORA CREDENDI: DEBITORE NON DEVE PIÙ GLI INTERESSI, NÈ I FATTI DELLA COSA, SE, NON NELLA MISURA IN CUI SIANO STATI PERCEPITI DAL DEBITORE. IL DEBITORE PUÒ CHIEDERE RISARCIMENTO DANNI, OLTRE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLA COSA DOVUTA. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA NON IMPUTABILE AL DEBITORE → SE CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE, IL CREDITORE NON È LIBERATO DALLA SUA CONTROPRESTAZIONE.

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE: INADEMPIMENTO → ESECUZIONE FORZATA, ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA, ESECUZIONE FORZATA PER ESPROPRIAZIONE. TUTTI I BENI DEL DEBITORE POSSONO ESSERE ESPROPRIATI DAL CREDITORE. IL DEBITORE RISPONDE CON TUTTO IL SUO PATRIMONIO. PATRIMONIO SEPARATO → PUÒ AGIRE UNA CERTA CATEGORIA DI CREDITORI; GLI ALTRI CREDITORI POSSONO AGGREDIRE IL RESIDUO PATRIMONIO. BENI IMPIGNORABILI.

CONCORSO DI CREDITORI E CAUSE LEGITTIME DI PRAELAZIONE: SE VI SONO PIU CREDITORI, TUTTI HANNO UGUAL DIRITTO DI SODDISFARSI DAL RICAVATO DELLA VENDITA DEI BENI DEL DEBITORE. AD ALCUNI CREDITORI LA LEGGE ASSICURA IL SODDISFACIMENTO A PREFERENZA DEGLI ALTRI (CAUSA LEGITTIMA DI PRAELAZIONE).

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRANDEBITAMENTO L. 27 GENNAIO 2012 N.3 DUE NUOVE PROCEDURE ACCESSIBILI AI SOGGETTI NON AMMESSI ALLE TRADIZIONALI PROCEDURE CONCORDATARIE. PRESUPPOSTO OGGETTIVO: SITUAZIONE DI SOVRANDEBITAMENTO: IL DEBITORE NON RIESCE A PAGARE I DEBITI. IL DEBITORE PUO' PROPORRE ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI → DEPOSITA PRESSO TRIBUNALE PROPOSTA RISTRUTTURAZIONE DEI SUOI DEBITI → PAGAMENTI INFERIORI O SCADENZE DILAZIONATE. ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI. ACCORDO CREDITORI. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO → LIQUIDATORE, RILASCIO BENI DEBITORE, LIQUIDAZIONE BENI, ESDEBITAMENTO. CREDITORE ESPROPRIA BENI DEBITORE → POSSONO INTERVENIRE ANCHE GLI ALTRI CREDITORI. PER IMPRESE COMMERCIALI NON PICCOLI → PROCEDURE CONCORDATARIE.

PRIVILEGIO: PREFERENZA CHE LA LEGGE ACCORDA A DETERMINATI CREDITI, IN SENSO DI DISTRIBUZIONE DI QUANTO RICAVATO DALLA VENDITA DEI BENI GRAVATI DA PRIVILEGIO, SIAMO PREFERITI AGLI ALTRI CREDITI. PRIVILEGIO GENERALE (SU TUTTI I BENI MOBILI DEL DEBITORE) → NO DIRITTO DI SEQUELA. PRIVILEGIO SPECIALE (SU DETERMINATI BENI MOBILI ED IMMOBILI).

PEGNO ED IPOTECA INERENZA → DIRITTO DI SEQUELA. ABBISOGNANO DI UN TITOLO, ATTO DI VOLONTA' IUS DISTRAHENDI → FACOLTA' DI FARE ESPROPRIARE LA COSA, SE IL DEBITORE NON ADEMPIE; IUS PRAELATIONIS, DIRITTO DI SEQUELA.

PATTO COMMISSORIUM DIVIETO DEL PATTO CON CUI LE PARTI CONVENGONO, PER IL CASO DI INADEMPIENZA DEL CREDITO GARANTITO, L'AUTOMATICO TRASFERIMENTO, IN FAVORE DEL CREDITORE, DELLA PROPRIETA' DEL BENE IPOTECATO O DATO IN PEGNO. ALLE PARTI E' INVECE CONSENTITO DI CONCORDARE, SUCCESSIVAMENTE AD UN INADEMPIMENTO GIA' INTERVENUTO, IL TRASFERIMENTO AL CREDITORE DI UN BENE DEL DEBITORE. VALIDITA' DEL PATTO MARCIANO.

PEGNO DIRITTO REALE SU BENI MOBILI (NON REGISTRATI) DEL DEBITORE O DI UN TERZO, CHE IL CREDITORE ACQUISTA MEDIANTE UN APPOSITO ACCORDO CON IL PROPRIETARIO, A GARANZIA DEL PROPRIO CREDITO. SOLO COSE DETERMINATE COSTITUZIONE ACCORDO CONTRATTUALE FRA CREDITORE E DEBITORE O TERZO DATORE DI PEGNO. ATTO SCRITTO. CONSEGNA DEL BENE AL CREDITORE O AD UN TERZO.

EFFETTI IL CREDITORE DEVE CUSTODIRE LA COSA, NON PUO' USARNE O DISTORBERE. PUO' PERCEPIRE I FRUTTI PER PAGARE IL DEBITO. UNA VOLTA ESTINTO IL DEBITO DEVE RICONSEGNARE LA COSA AL DEBITORE. PUO' FAR VENDERE LA COSA O CHIEDERE CHE GLI SIA ASSEGNATA IN PAGAMENTO. DIRITTO DI SEQUELA, DIRITTO DI PRAELAZIONE.

PEGNO MOBILIARE (NON POSSESSORIO) NO SPOSSESSAMENTO → TUTELARE IMPRENDITORI (BENI PRODUTTIVI). ACCESSIBILE SOLO AI CREDITI CONCESSI AD UN IMPRENDITORE ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ED INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA. OGGETTO: BENI MOBILI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA, CREDITI DERIVANTI, O INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA STESSA. SOLO CHI E' IMPRENDITORE REGISTRATO.

PEGNO IRREGOLARE: CAUZIONE.

IPOTECA: IUS DISTRAHENDI, IUS PRAELATIONIS, DIRITTO DI SEQUELA, PUBBLICITA' HA CARATTERE COSTITUTIVO.

OGGETTO IPOTECA IMMOBILI, MOBILI REGISTRATI, RENDITE DELLO STATO.

ANCHE: USUFRUTTO SU BENI IMMOBILI, DIRITTO DI SUPERFICIE, NUDA PROPRIETA', DIRITTO DELL'ENFITEUTA, DIRITTO DEL CONCEDENTE SUL FONDO ENFITEUTICO.

IPOTECA LEGALE LEGGE STABILISCE IN ALCUNE IPOTESI IL DIRITTO DEL CREDITORE DI COSTITUIRE IPOTECA SU DETERMINATI OTTENERE ISCRIZIONE IPOTECARIA DA, A CURA DEL RESPONSABILE DEL COMPETENTE UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SU DETERMINATI BENI DEL DEBITORE MEDESIMO, ANCHE SENZA, O CONTRO LA VOLONTA' DEL DEBITORE. ISCRIZIONE D'UFFICIO, DEROGA AL PRINCIPIO PRIOR IN TEMPORE POTIOR IN IURE.

IPOTECA GIUDIZIALE: IL CREDITORE PUO' IPOTECARE UNILATERALMENTE I BENI DEL DEBITORE QUANDO C'E' SENTENZA CHE CONDANNA IL DEBITORE A PAGARE UNA SOMMA DI DENARO O VERO ALVADEMPIMENTO DI ALTRA APPLICAZIONE.

IPOTECA VOLONTARIA: CONTRATTO O DICHIARAZIONE UNILATERALE CONCEDENTE. FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM.

GRADO IPOTECA: L'ORDINE DI PREFERENZA TRA LE VARIE IPOTECHE, E' DETERMINATO DALLA PRIORITA' DELL'ISCRIZIONE.

ISCRIZIONE ATTO CON IL QUALE L'IPOTECA PRENDE VITA. PRESSO UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL LUOGO IN CUI SI TROVA L'IMMOBILE.

ANNOTAZIONE RENDE PUBBLICO IL TRASFERIMENTO DELL'IPOTECA A FAVORE DI UN'ALTRA PERSONA, O VERO A RENDERE PUBBLICO IL VINCOLO CHE VENGA A GRAVARE SUL CREDITO IPOTECARIO.

RIINNOVAZIONE ISCRIZIONE IPOTECARIA CONSERVA IL SUO EFFETTO X 20 ANNI RINNOVAZIONE SERVE AD EVITARE CHE SI VERIFICHI L'ESTINZIONE DELL'OBLIGAZIONE.

CANCELLAZIONE ESTINGUE L'IPOTECA. ATTO DO ASSENSO ALLA CANCELLAZIONE COSTITUISCE UN ATTO DOVUTO UNA VOLTA CHE L'OBLIGAZIONE GARANTITA SIA TOTALMENTE ESTINTA.

ESECUZIONE SUI BENI IPOTECATI IUS DISTRAHENDI, IUS PRAELATIONIS. DIVIETO DI PREVIO PIGNORAMENTO DI BENI NON IPOTECATI.

TERZO ACQUIRENTE DEL BENE IPOTECATO: IL TERZO CHE ACQUISTA UN BENE GRAVATO DA IPOTECA, SI PRENDE ANCHE L'IPOTECA. PUO' EVITARE L'ESPROPRIAZIONE ESERCITANDO IN ALCUNI MOBILI. AL TERZO ACQUIRENTE COMPETE IL DIRITTO AD ESSERE RIMBORSATO DAL

DEBITORE: DIRITTO DI REGRESSO. DIRITTO DI SURROGAZIONE NELLE IPOTECHE ESTINZIONE DELL'IPOTECA CAUSE: VENIR MEVO DELL'OBLIGAZIONE GARANTITA, RINUNZIA, PERIMENTO DEL BENE, PRESCRIZIONE DELL'IPOTECA.

ANCHE: USUFRUTTO SU BENI IMMOBILI, DIRITTO DI SUPERFICIE, NUDA PROPRIETÀ, DIRITTO DELL'ENFITEUTA, DIRITTO DEL CONCEDENTE SUL FONDO ENFITEUTICO.

IPOTECA LEGALE LEGGE STABILISCE IN ALCUNE IPOTESI IL DIRITTO DEL CREDITORE DI COSTITUIRE IPOTECA SU DETERMINATI OTTENERE ISCRIZIONE IPOTECARIA DA, A CURA DEL RESPONSABILE DEL COMPETENTE UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SU DETERMINATI BENI DEL DEBITORE MEDESIMO, ANCHE SENZA, O CONTRO LA VOLONTÀ DEL DEBITORE. ISCRIZIONE D'UFFICIO, DEROGA AL PRINCIPIO PRIOR IN TEMPORE POTIOR IN IURE.

IPOTECA GIUDIZIALE: IL CREDITORE PUÒ IPOTECARE UNILATERALMENTE I BENI DEL DEBITORE QUANDO C'È SENTENZA CHE CONDANNA IL DEBITORE A PAGARE UNA SOMMA DI DENARO O VERO O ALL'ADEMPIMENTO DI ALTRA APPLICAZIONE.

IPOTECA VOLONTARIA: CONTRATTO O DICHIARAZIONE UNILATERALE CONCEDENTE. FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM.

GRADO IPOTECA: L'ORDINE DI PREFERENZA TRA LE VARIE IPOTESI, È DETERMINATO DALLA PRIORITÀ DELL'ISCRIZIONE.

ISCRIZIONE ATTO CON IL QUALE L'IPOTECA PRENDE VITA. PRESSO UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL LUOGO IN CUI SI TROVA L'IMMOBILE.

ANNOTAZIONE RENDE PUBBLICO IL TRASFERIMENTO DELL'IPOTECA A FAVORE DI UN'ALTRA PERSONA, O VERO A RENDERE PUBBLICO IL VINCOLO CHE VENGA A GRAVARE SUL CREDITO IPOTECARIO.

RIINNOVAZIONE ISCRIZIONE IPOTECARIA CONSERVA IL SUO EFFETTO X 20 ANNI RINNOVAZIONE SERVE AD EVITARE CHE SI VERIFICHINO L'ESTINZIONE DELL'OBLIGAZIONE.

CANCELLAZIONE ESTINGUE L'IPOTECA. ATTO DO ASSENSO ALLA CANCELLAZIONE COSTITUISCE UN ATTO DOVUTO UNA VOLTA CHE L'OBLIGAZIONE GARANTITA SIA TOTALMENTE ESTINTA.

ESECUZIONE SUI BENI IPOTECATI IUS DISTRAHENDI, IUS PRAECATIONIS.

DIVIETO DI PRELIEVO PIGNORAMENTO DI BENI NON IPOTECATI.

TERZO ACQUIRENTE DEL BENE IPOTECATO: IL TERZO CHE ACQUISTA UN BENE GRAVATO DA IPOTECA, SI PRENDE ANCHE L'IPOTECA. PUÒ EVITARE L'ESPROPRIAZIONE ESERCITANDO IN ALCUNI MOBILI. AL TERZO ACQUIRENTE COMPETE IL DIRITTO AD ESSERE RIMBORSATO DAL

DEBITORE: DIRITTO DI REGRESSO. DIRITTO DI SURROGAZIONE NELLE IPOTESI

ESTINZIONE DELL'IPOTECA CAUSE: VENIR MENO DELL'OBLIGAZIONE GARANTITA, RINUNZIA, PERIMENTO DEL BENE, PRESCRIZIONE DELL'IPOTECA.

MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE: IL PATRIMONIO DEL DEBITORE COSTITUISCE UNA GARANZIA GENERICA DEL CREDITORE; PER EVITARE CHE SUBISCA DIMINUIZIONI:

AZIONE SURROGATORIA PRESUPPOSTI: CREDITO DEL SURROGANTE NEI CONFRONTI DEL SURROGATO, INERZIA DEL DEBITORE SURROGATO NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO, PREGIUDIZIO PER IL CREDITORE DERIVANTE DALLA CONDOTTA INERTE DEL DEBITORE, PATRIMONIALITÀ DEL DIRITTO, CARATTERE NON STRETTAMENTE PERSONALE DEL DIRITTO PATRIMONIALE.

IL CREDITORE PUÒ ESERCITARE I DIRITTI ED I POTERI CHE COMPETONO AL DEBITORE NEI CONFRONTI DEI TERZI, MA NON PUÒ DISPORRE O FARNE OGGETTO DI SCELTE RISERVATE ALL'AUTONOMIA DEL TITOLARE.

IL DEBITORE SURROGATO CONSERVA I PROPRI POTERI.

AZIONE REVOCATORIA: PRESUPPOSTI → ATTO DI DISPOSIZIONE DEL DEBITORE; EVENTUS DAMNI, SCIENTIA FRAUDIS (CONSAPEVOLEZZA DEL DEBITORE DI ARRECARSI DAMNO). SE A TITOLO GRATUITO, BASTA CHE IL DEBITORE ABBA QUESTA CONOSCENZA, SE A TITOLO ONEROSO → ANCHE IL TERZO.

ONERE PROBATORIO DELLA SCIENTIA FRAUDIS GRAVA SU CREDITORE.

EFFETTI DELL'AZIONE REVOCATORIA ^{SENTENZA} CONSENTE AL CREDITORE DI PROMUOVERE NEI CONFRONTI DEI TERZI AVENTI CAUSA, QUELLE STESSA AZIONI CONSERVATIVE O ESECUTIVE SUI BENI OGGETTO DELL'ATTO IMPUGNATO CHE AVEREBBE POTUTO ESPERIRE SE L'ATTO REVOCATO NON FOSSE STATO POSTO IN ESSERE. RIENTRA INEFFICACE L'ATTO IMPUGNATO MA SOLTANTO NEI CONFRONTI DEL CREDITORE CHE HA AGITO.

AZIONE REVOCATORIA SOMMARIA DI ATTI A TITOLO GRATUITO LENTEZZA

AZIONE REVOCATORIA (~~SENZA~~ ATTENDERE PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA); CREDITORE PUÒ INIZIARE L'AZIONE ESECUTIVA SU UN BENE DEL DEBITORE DI CUI QUEST'ULTIMO ABBA DISPOSTO A FAVORE DI TERZI SUCCESSIVAMENTE AL SORGERE DEL SUO DEBITO, SENZA DOVER PRIMA NECESSARIAMENTE PASSARE ATTRAVERSO L'AZIONE REVOCATORIA. ATTO DEL DEBITORE (~~AVE~~ BENE MOBILE O IMMOBILE) A TITOLO GRATUITO. ESECUZIONE FORZATA ANCHE SENZA SENTENZA. DEBITORE E TERZO AVENTE CAUSA POSSONO CONTESTARE.

SEQUESTRO CONSERVATIVO MISURA PREVENTIVA E CAUTELARE.

PRESUPPOSTI: FUMUS BONI IURIS (ESISTENTE E FONDATA DIRITTO DI CREDITO). PERICULUM IN MORA (RISCHIO CHE IL DEBITORE DEPAUPERI IL SUO PATRIMONIO). NON HANNO EFFETTO, MA SOLO NEI CONFRONTI DEL CREDITORE SEQUESTRAnte, GLI ATTI DISPOSITIVI DEL DEBITORE SUL BENE SEQUESTRAto.

DIRITTO DI RITENZIONE DIRITTO DI RIFIUTARE LA CONSEGNA DI UNA COSA DI PROPRIETÀ DEL DEBITORE, FIN QUANDO QUEST'ULTIMO NON ABBA ADempiuto AD UN'OBLIGAZIONE CONNESSA CON LA COSA STESSA. VALE SOLO NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI

CONTRATTO. IL CONTRATTO COME ATTO DI AUTONOMIA DELLE PARTI. LE PARTI SONO LIBERE DI STABILIRE IL CONTENUTO DEL CONTRATTO NEI LIMITI DELLA LEGGE. POSSONO RIFARSI AI CONTRATTI NOMINATI (TIPIZZATI DAL CODICE) O UTILIZZARE FORME CONTRATTUALI NON TIPIZZATE.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO ACCORDO, CAUSA, OGGETTO, FORMA.

CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI TIPICI O NOMINATI. ATIPICI O INNOMINATI. CON DUE PARTI O PIÙ DI DUE PARTI. A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE (SINALLAGMATICI) E CONTRATTI CON OBLIGAZIONI A CARICO DI UNA PARTE SOLA; A TITOLO ONEROSO O GRATUITO, DI SCAMBIO O DI ASSOCIAZIONE, COMMUTATIVI O ALEATORI; AD ESECUZIONE Istantanea o di DURATA; A FORMA LIBERA o A FORMA VINCOLATA, CONSENSUALI o REALI; EFFICACIA REALE o A EFFICACIA OBLIGATORIA.

LA PROPOSTA E L'ACCETTAZIONE PROPOSTA: ATTO COL QUALE IL PROCEDIMENTO INIZIA; ACCETTAZIONE: CON CUI SI CHIUDE. QUANDO ALLA PROPOSTA SEGUE L'ACCETTAZIONE SI HA L'ACCORDO. PER CIÒ OCCORRE: CHE ACCETTAZIONE PIERVENGA AL PROponente NEL TERMINE DA LUI STABILITO O IN QUELLO ORDINARIAMENTE NECESSARIO, SECONDO LA NATURA DELL'AFFARE O GLI USI. CHE LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE SIA CONFORME ALLA PROPOSTA, CHE L'ACCETTAZIONE SIA COMPIUTA NELLA FORMA RICHIESTA DAL PROponente. PARTI COMUNICANO A DISTANZA. COGNIZIONE: IL CONTRATTO È CONCLUSO QUANDO E DOVE IL PROponente HA CONOSCENZA DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA INVIATAGLI DALLA CONTROPARTE. 1335 PRESUNZIONE: DICHIARAZIONE SI REPUTA CONOSCIUTA NON APPENA GIUNTA ALL'INDIRIZZO DEL DESTINATARIO. GRAVA SU QUEST'ULTIMO LA PROVA DI ESSERSI TROVATO SENZA SUA COLPA O DEI SUOI DIPENDENTI, NELL'IMPOSSIBILITÀ DI AVERNE CONOSCIUTA. PERFEZIONAMENTO MEDIANTE ESECUZIONE, CONTRATTO CON OBLIGAZIONE DEL SOLO PROponente.

REVOCA DELLA PROPOSTA E DELL'ACCETTAZIONE. LA PROPOSTA E L'ACCETTAZIONE POSSONO ESSERE RITIRATE E PRIVATE DI EFFETTO MEDIANTE UN ATTO UGUALE E CONTRARIO CHE SI CHIAMA REVOCA. 1328. REVOCA DELLA PROPOSTA: ATTO NON RECEPITO, IMPEDISCE LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PURCHÉ SIA STATA EMESSA PRIMA CHE IL PROPONENTE ABBA AVUTO CONOSCENZA DELL'ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE → NON È NECESSARIO CHE LA REVOCA GIUNGA ALTRESÌ A CONOSCENZA DELL'ACCETTANTE PRIMA DI QUEL MOMENTO.

REVOCA DELL'ACCETTAZIONE: PERVENGA ALL'INDIRIZZO DEL PROPONENTE PRIMA CHE VI SIA PERVENUTA L'ACCETTAZIONE

REVOCA PROPOSTA → ACCETTANTE ESEGUE CONTRATTO. IL PROPONENTE È TENUTO A INDENNIZZARE L'ACCETTANTE DELLE SPESE E DELLE PERDITE SUBITE.

REVOCA IRREVOCABILE → PER DARE ALLA CONTROPARTE UNO SPATIUM DELIBERANDI.

OFFERTA AL PUBBLICO: PROPOSTA CONTRATTUALE INDIRIZZATA A DESTINATARI INDETERMINATI. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO AVVIENE PER EFFETTO DELLA SOLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI COLUI CHE SIA INTERESSATO A PERFEZIONARE IL CONTRATTO OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONTRATTO APERTO ALL'ADESIONE.

LE TRATTATIVE. IL DOVERE DI BUONAFEDE. DURANTE LE TRATTATIVE LE PARTI DEVONO COMPORTARSI SECONDO BUONAFEDE.

VIOLAZIONE DOVERE DI BUONAFEDE: ABBANDONO INGIUSTIFICATO DELLA TRATTATIVA, MANCATA INFORMAZIONE SULLE CAUSE DI INVAIDITÀ DEL CONTRATTO, INFIDELTÀ ILLECITA SULLA DETERMINAZIONE NEGORIALE DELLA CONTROPARTE, INDUZIONE DELLA CONTROPARTE ALLA STIPOLAZIONE DI UN CONTRATTO PREGIUDIZIEVOLO

LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (CULPA IN CONTRAHENDO) TIPOLOGIA DI DANNI RISARCIBILI PER CULPA IN CONTRAHENDO → DIVERSO DAI DANNI DOVUTI NELL'IPOTESI D'INADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO. IL RISARCIMENTO DOVUTO IN CASO DI CULPA IN CONTRAHENDO, DI RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE, DEVE ESSERE DETERMINATO IN RELAZIONE, ANZITUTTO, ALLE SPESE E ALLE PERDITE CHE SIANO STRETTAMENTE DIPENDENTI DALLE TRATTATIVE → DANNO EMERGENTE RISTORATO ANCHE DEL MANCATO GUADAGNO.

I VIZI DELLA VOLONTÀ: SE VOLONTÀ VIZIATA O INCAPACITÀ DI AGIRE IL CONTRATTO È ANNULLABILE.

TEORIA DELL'AFFIDAMENTO: DICHIARAZIONE NON CONFORME AL VOLERE DEVE ESSERE PROTETTA L'AFFIDAMENTO DEI TERZI CHE HANNO REGOLATO LA LORO CONDOTTA CONSIDERANDO PIENAMENTE

ATTENDIBILE ED EFFICACE QUELLA DICHIARAZIONE

ERRORE: ERRORE OSTATIVO CADE SULLA DICHIARAZIONE O SULLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE. DICHIARAZIONE, CORRETTAMENTE ESPRESSA DALLA PARTE INTERESSATA, È STATA INESATTAMENTE TRASMESSA DALLA PERSONA O DALL'UFFICIO CHE NE ERA STATO IMPIEGATO.

ERRORE VIZIO IL SOGGETTO HA MALAMENTE ACCERTATO E VALUTATO LE CIRCOSTANZE E I PRESUPPOSTI DI FATTO DEL NEGOZIO, COSÌCHÈ LA VOLONTÀ ESPRESSA NELLA DICHIARAZIONE NEGOZIALE RISULTA VIZIATA DALL'ERRORE IN CUI È CADUTO IL DICHIARANTE.

ENTRAMBI DETERMINANO L'ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO.

CONDIZIONI DI RILEVANZA DELL'ERRORE. ESSENZIALITÀ, RICONOSCIBILITÀ.

ESSENZIALITÀ: OBIETTIVA RILEVANZA DELL'ERRORE. ERRORE DETERMINANTE. 1429.

ESSENZIALE QUANDO CADE SU: NATURA DEL NEGOZIO, OGGETTO DEL NEGOZIO, QUALITÀ DELLA COSA CHE COSTITUISCE OGGETTO DEL NEGOZIO. QUALITÀ DETERMINANTE DEL CONSENSO, SULLA PERSONA (QUANDO L'IDENTITÀ DELLA PERSONA SIA TALE DA DETERMINARE IL CONSENSO, ERROR IN QUANTITÀ, ERRORE DI DIRITTO.

NON HA INVECE CARATTERE DI ESSENZIALITÀ L'ERRORE CHE CADE SUI MOTIVI CHE INDUCONO IL SOGGETTO A CONCLUDERE IL NEGOZIO.

RICONOSCIBILITÀ QUANDO, IN RELAZIONE AL CONTENUTO, ALLE CIRCOSTANZE DEL CONTRATTO O ALLE QUALITÀ DEI CONTRAENTI, LA CONTROPARTE, USANDO LA NORMALE DILIGENZA, AVREBBE POTUTO ACCORGERSENE. ERRORE BILATERALE → NON ~~HA~~ RILEVANZA LA RICONOSCIBILITÀ.

DOLO + UN NEGOZIO È ANNULLABILE OVE SIA STATO POSTO IN ESSERE IN CONSEGUENZA DI RAGGIRI PERPETRATI AI DANNI DEL SUO AUTORE. 1439, 1440.

REQUISITI: RAGGIO O ARTIFICIO; ERRORE DEL RAGGIATO, PROVENIENZA DELL'INGANNO DALLA CONTROPARTE. DOLO INCIDENTE → INCIDE SULLE CONDIZIONI CONTRATTUALI →

CONTRATTO NON ANNULLABILE, CHI HA SUBITO IL DOLO INCIDENTE HA DIRITTO DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE AL RAGGIO.

PARTE CONSUMATORI. ATTENZIONE QUANDO UNO DEI CONTRAENTI È IN POSIZIONE PIÙ DEBOLE. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, RETICENZA, OMISSIONI INGANNEVOLI, DOLUS BONUS.

VIOLENZA: VIOLENZA PSICHICA → MINACCIA DI UN MALE INGIUSTO, RIVOLTA AD UNA PERSONA ALLO SPECIFICO SCOPO DI ESTORCERLE IL CONSENSO ALLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO O VERO DI INDURLA A PERIRE IN ESSERE UN ALTRO TIPO DI NEGOZIO GIURIDICO → ANNULLABILITÀ DEL